



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 1 MARZO 2005

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2005 - N. 9	(5.3.3)	
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica		2
LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2005 - N. 10	(3.5.0)	
Promozione delle attività culturali di orientamento musicale di tipo bandistico e corale		6
REGOLAMENTO REGIONALE 28 FEBBRAIO 2005 - N. 1	(5.3.1)	
Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati		8
REGOLAMENTO REGIONALE 28 FEBBRAIO 2005 - N. 2	(5.3.1)	
Disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera h), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26		14
REGOLAMENTO REGIONALE 28 FEBBRAIO 2005 - N. 3	(5.3.0)	
Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26		20
REGOLAMENTO REGIONALE 28 FEBBRAIO 2005 - N. 4	(5.3.0)	
Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore di reti ed impianti ed erogatore del servizio, nonché determinazione dei criteri di riferimento ai fini dell'affidamento, da parte dell'autorità d'ambito, del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, in attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26		24
REGOLAMENTO REGIONALE 28 FEBBRAIO 2005 - N. 5	(5.3.5)	
Regolamentazione ed omogeneizzazione dei costi per il conferimento dei rifiuti in discarica		33

Anno XXXV - N. 53 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2004021)

(5.3.3)

Legge regionale 28 febbraio 2005 - n. 9
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Finalità del servizio volontario di vigilanza ecologica)

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica.

2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:

- a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;
- c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
- d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.

3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica:

- a) è organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale e svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti di cui all'articolo 3, comma 3;
- b) è iscritto di diritto nell'apposita sezione del registro generale regionale del volontariato ai sensi della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato);
- c) è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

Art. 2

(Requisiti della guardia ecologica volontaria)

1. L'aspirante guardia ecologica volontaria deve:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea e maggiorenne;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere subito condanne penali definitive;
- d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
- e) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;
- f) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all'articolo 5;
- g) conseguire la nomina a guardia giurata.

Art. 3

(Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica)

1. La Regione:

- a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia;
- b) emana direttive per l'organizzazione dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura i corsi di aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica;
- c) verifica l'idoneità delle aspiranti guardie ecologiche volontarie mediante esami teorico-pratici tramite la commissione regionale di cui all'articolo 5;
- d) cura pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo a supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica;
- e) rilascia alle province i tesserini personali ed i distintivi delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie e definisce le caratteristiche dei capi di abbigliamento;
- f) garantisce alle guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- g) assegna, nell'ambito della programmazione economico-finanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica, sulla base dei programmi presentati dalle province e dagli enti gestori dei parchi regionali.

2. La provincia:

- a) esercita, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento e vigilanza del servizio volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale;
- b) promuove la costituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica presso gli enti di cui al comma 3, salva l'autonoma iniziativa degli stessi;
- c) programma il numero dei volontari in funzione delle esigenze del servizio nelle singole aree;
- d) conferisce gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie e consegna loro i tesserini personali ed i distintivi, rilasciati dalla Regione;
- e) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 9 eventualmente necessari nei confronti di singole guardie ecologiche volontarie, su segnalazione degli enti organizzatori del servizio;
- f) approva, con periodicità annuale, il rendiconto finale delle attività svolte e il programma delle attività da svolgere nell'intero territorio provinciale, sentiti gli enti organizzatori del servizio e assegna agli stessi contributi finanziari ed eventuali mezzi e attrezzature; il programma provinciale è sottoposto al parere consultivo della Commissione provinciale per l'ambiente naturale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- g) presenta alla Giunta regionale entro il 31 marzo una relazione sul servizio ecologico dell'intero territorio provinciale; la relazione contiene una sezione riguar-

dante i provvedimenti di sospensione e revoca degli incarichi con le relative motivazioni ed una riguardante lo stato di conservazione della rete ecologica Natura 2000 esterna ai parchi regionali.

3. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:

- a) agli enti gestori dei parchi regionali, alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia;
- b) nel rimanente territorio, a raggruppamenti di comuni promossi dalla provincia, previe intese con i comuni stessi, in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali d'interesse sovracomunale e reti ecologiche.

4. I comuni di cui al comma 3, lettera b), associati nelle forme anche convenzionali disciplinate dalla legislazione vigente, definiscono le modalità di gestione del servizio e in particolare individuano l'amministrazione comunale referente e le modalità di nomina del responsabile del servizio.

Art. 4 (Compiti degli enti organizzatori)

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) e l'amministrazione referente di cui all'articolo 3, comma 4:

- a) organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), volte ad uniformarne contenuti, modalità e termini sull'intero territorio della Regione;
- b) designano un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, scelto tra il personale con funzione di guardia ecologica volontaria;
- c) approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e il rendiconto finale delle attività svolte, da presentare alla provincia territorialmente competente e, nel caso di enti gestori dei parchi regionali, alla Regione;
- d) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
- e) articolano il servizio volontario di vigilanza ecologica, salva l'unità organizzativa dello stesso, in gruppi legati al territorio delle singole province.

2. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica:

- a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
- b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e temperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
- c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
- e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
- f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali; la richiesta costitui-

sce atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio, da comunicarsi alla Giunta regionale per il relativo assenso;

- g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla provincia territorialmente competente e, nel caso di enti gestori di parchi regionali, alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previi accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.

3. I siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei piani territoriali di coordinamento provinciali, sono visitati regolarmente dalle guardie ecologiche volontarie, le quali compilano un formulario per ogni visita e un rapporto annuale sullo stato di conservazione.

4. Il direttore del parco regionale ed il responsabile della gestione della riserva naturale regionale presentano annualmente una relazione alla Giunta regionale e alla provincia territorialmente competente sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio a parco naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.

Art. 5 (Esami)

1. Al termine dei corsi di formazione le aspiranti guardie ecologiche volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:

- a) il dirigente della competente struttura organizzativa regionale in qualità di presidente;
- b) quattro esperti in discipline ecologiche e ambientali, di cui due membri effettivi e due supplenti;
- c) quattro esperti in discipline giuridiche, di cui due membri effettivi e due supplenti;
- d) due funzionari di pubblica sicurezza, di cui un membro effettivo ed uno supplente;
- e) due funzionari della competente struttura organizzativa regionale, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dal dirigente della struttura stessa;
- f) due funzionari del Corpo forestale regionale, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dal direttore generale competente.

2. Il presidente designa un componente effettivo della commissione quale vice presidente, con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. La commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le relative funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato della competente struttura organizzativa regionale.

4. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell'ordinamento del personale regionale).

Art. 6 (Nomina a guardia giurata)

1. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica presentano istanza al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. I decreti di approvazione delle nomine di guardia giurata sono trasmessi alla provincia, sul cui territorio ha sede l'ente organizzatore, per il provvedimento di incarico di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Incarico di guardia ecologica volontaria)

1. La provincia, sul cui territorio ha sede l'ente organizzatore e su proposta dello stesso, conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate; il decreto di incarico individua l'ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Il potere di accertamento può essere esteso alle norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia, previe intese con gli enti stessi.

2. La guardia ecologica è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

3. Nell'espletamento del servizio di istituto, la guardia ecologica porta il distintivo approvato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 8

(Doveri delle guardie ecologiche volontarie)

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:

- assicurare almeno dieci ore di servizio mensili, dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal responsabile;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire nelle successive quarantotto ore al responsabile del servizio dell'ente organizzatore;
- qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo;
- usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione.

2. Al fine dell'espletamento del servizio le guardie ecologiche volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

Art. 9

(Sospensione e revoca dell'incarico)

1. L'ente organizzatore del servizio è tenuto a segnalare alla provincia, nonché al Prefetto competenti per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico, che competono alla provincia.

2. I procedimenti di cui al comma 1 garantiscono il rispet-

to del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica; dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione, le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.

3. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati al Prefetto competente.

4. Nei casi di dimissioni, revoca e decadenza dall'incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all'ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.

Art. 10

(Cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale e con l'ARPA)

1. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia locale di cui alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana):

- nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l'ambiente e il territorio;
- nell'attività di monitoraggio e controllo ambientale del territorio e in particolare dei parchi e giardini;
- nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed informazione attinenti la natura, l'ambiente e il territorio.

2. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia idraulica di cui all'articolo 3, commi 108, lettera i) e 114, lettera a) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»):

- nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica);
- nell'attività di monitoraggio e controllo delle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);
- nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione e informazione attinenti i corpi d'acqua e le risorse idriche.

3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera alle attività di controllo ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

4. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il Corpo forestale nazionale e regionale nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo concernenti:

- la tutela dell'ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale e connesse alla protezione della natura ed all'assetto del territorio;
- l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

c) la parte lombarda del parco nazionale dello Stelvio, previa intesa tra l'ente organizzatore del servizio territorialmente competente ed il comitato di gestione.

5. Per l'attuazione delle eventuali forme di cooperazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le province promuovono intese ed accordi tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti responsabili dei servizi di polizia locale ed idraulica, l'ARPA ed il Corpo forestale.

6. Per assicurare uniformità comportamentali, un efficace scambio d'informazioni ed un rapido intervento sul territorio, la Giunta regionale:

- definisce una modulistica unica sul territorio regionale in tema di accertamento di illeciti amministrativi;
- promuove il raccordo telematico tra il servizio volontario di vigilanza ecologica ed i servizi di polizia locale, idraulica e forestale.

7. Le guardie ecologiche volontarie in servizio, che partecipano con esito positivo ad appositi corsi di formazione integrativi, sono iscritte, a domanda, negli elenchi degli idonei di cui all'articolo 35, comma 5 della legge regionale 4/2003; le modalità organizzative, i contenuti, la durata nonché le prove finali dei corsi integrativi sono definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 35, comma 3 della legge regionale 4/2003.

Art. 11 (Guardie ecologiche onorarie)

1. Le guardie ecologiche volontarie che abbiano svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all'ente di appartenenza l'iscrizione nell'elenco provinciale delle guardie ecologiche onorarie.

2. La provincia, sul cui territorio ha sede l'ente di appartenenza e su richiesta dello stesso, conferisce l'incarico di guardia ecologica onoraria alle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 1; il decreto di incarico individua l'ente di appartenenza e dispone l'iscrizione nell'elenco provinciale delle guardie ecologiche onorarie.

3. Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all'ente di appartenenza per collaborare in attività di:

- informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale.

4. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.

Art. 12 (Finanziamenti)

1. I programmi annuali del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) ed i programmi annuali approvati dagli enti gestori dei parchi regionali sono ammessi al contributo regionale, entro i limiti delle spese autorizzate per i singoli esercizi finanziari.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le province e gli enti gestori dei parchi regionali presentano alla Giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese connesse con le attività programmate, facenti capo ai singoli gruppi di guardie ecologiche volontarie operanti sul proprio territorio, nonché il rendiconto dei finanziamenti dell'anno precedente.

3. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi alle province ed agli enti gestori dei parchi regionali e stabilisce la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria competenza, relativi a:

- corsi di aggiornamento e specializzazione delle guardie

ecologiche, dei responsabili locali del servizio volontario di vigilanza ecologica e dei coordinatori provinciali;

- redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonché di materiale divulgativo a supporto dell'attività delle guardie ecologiche;
- acquisto di segni di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie.

4. Divenuto esecutivo il provvedimento di cui al comma 3, si provvede all'erogazione delle somme spettanti alle province ed agli enti gestori dei parchi regionali con decreto del dirigente della competente struttura regionale.

5. Le province provvedono a ripartire ed eventualmente integrare con fondi propri i contributi regionali ai singoli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, secondo parametri omogenei.

Art. 13 (Norma finanziaria)

1. Alle spese relative al funzionamento delle commissioni regionali di esame, di cui all'articolo 5, si provvede con le somme appositamente stanziati al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

2. Per la concessione dei contributi e per le attività di competenza della Regione di cui all'articolo 12, si provvede con le risorse stanziati alle UPB 4.9.6.1.2.156 «Pianificazione delle aree protette», per le spese correnti, e 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette», per le spese in capitale, del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi.

3. A decorrere dall'anno 2006, le spese di cui al comma 2 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 14 (Norma transitoria)

1. Le guardie ecologiche volontarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti alle dipendenze delle province, sono assegnate da queste ultime, sentiti gli interessati, ai raggruppamenti di comuni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza ecologica volontaria da parte dei raggruppamenti medesimi. Sino a tale data alla gestione delle predette guardie ecologiche continua a provvedere l'amministrazione provinciale di appartenenza, che esercita le funzioni di cui all'articolo 4.

Art. 15 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica);
- la legge regionale 19 agosto 1983, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica»);
- la legge regionale 15 aprile 1992, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica»);
- l'articolo 1, comma 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
- la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 25 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica»).

Art. 16 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 febbraio 2005

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1169 del 16 febbraio 2005)

(BUR2004022)

Legge regionale 28 febbraio 2005 - n. 10
Promozione delle attività culturali di orientamento musicale di tipo bandistico e corale

(3.5.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto della legge)

1. La Regione promuove le attività culturali di orientamento musicale di tipo bandistico strumentale e corale, allo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini alla conoscenza e all'esecuzione musicale, di promuovere attività didattiche e di musica d'aseme e di favorire il recupero della tradizione popolare lombarda.

Art. 2
(Attività di orientamento musicale)

1. Le attività di cui all'articolo 1 si distinguono in corsi di tipo corale e bandistico strumentale.
2. I corsi sono direttamente organizzati dai complessi bandistici e gruppi corali, che si possono avvalere anche della collaborazione di associazioni rappresentanti bande e cori.
3. Le associazioni bandistiche e corali devono essere legalmente costituite, non avere scopo di lucro ed avere sede nella regione Lombardia.

Art. 3
(Commissione per le attività di orientamento musicale)

1. È istituita la commissione regionale per le attività di orientamento musicale alla quale spetta di definire gli indirizzi programmatici annuali per settore musicale: bandistico e corale.
2. Tale commissione è composta:
 - a) dall'assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;
 - b) da due esponenti del settore bandistico e due del settore corale indicati da associazioni di settore maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. I componenti della commissione sono nominati dalla Giunta regionale. I componenti della commissione rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere rinominati una sola volta.
4. Per lo studio degli indirizzi tecnici didattici, per settore bandistico e corale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario, la commissione regionale per le attività di orientamento musicale si avvale della collaborazione di una sotto-commissione di esperti qualificati, in numero di un rappresentante per ciascuna associazione di settore presente sul territorio regionale.

Art. 4
(Adempimenti dei soggetti organizzatori)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno antecedente l'anno di riferimento i complessi bandistici, i gruppi corali o le associazioni rappresentanti, che intendono organizzare i corsi di orientamento musicale con contributo regionale, fanno pervenire all'assessorato provinciale competente in materia la domanda nella quale risultino:
 - a) l'esatta denominazione del soggetto organizzatore di cui all'articolo 2, comma 2, la sede sociale e il legale rappresentante;
 - b) il corso di orientamento musicale che si intende organizzare direttamente, indicando:

- 1) il tipo: bandistico o corale;
- 2) il numero di ore settimanali di insegnamento previsto;
- 3) i nominativi dei docenti prescelti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6;
- 4) l'elenco nominativo degli allievi iscritti con l'indicazione dell'anno di nascita; per i corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, specificare se di primo, secondo o terzo anno;
- 5) l'indirizzo della sede dei corsi e i locali dove si svolgono gli stessi.

2. La Regione, tramite le province interessate, predispone, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative, una modulistica univoca per la presentazione delle domande.

3. Alla domanda, di cui al comma 1, devono essere allegati in copia l'atto costitutivo e lo statuto del complesso bandistico o del gruppo corale o dell'associazione rappresentante di settore.

4. Alle province compete l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi stanziati dalla Regione, nonché il controllo sulla regolarità dei corsi e la loro rispondenza alle finalità della presente legge.

Art. 5

(Funzione e durata dei corsi)

1. Al fine dell'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge, i corsi di tipo bandistico e corale si devono articolare in cicli di tre anni. La base annua non può essere inferiore a sei mesi con un minimo di centosessanta ore di lezioni annue.

2. Per ottenere il contributo regionale, le classi del primo e del secondo anno devono avere un minimo di otto allievi e quelle del terzo anno devono avere un minimo di quattro allievi al di sotto dei quali non è concesso il contributo regionale.

3. Ai corsi di orientamento musicale possono essere iscritti aspiranti di età non inferiore agli otto anni.

Art. 6

(Nomina insegnanti)

1. La nomina degli insegnanti compete ai soggetti organizzatori di cui all'articolo 2, comma 2, i quali devono, di norma, nominare diplomati di conservatorio o in possesso di titoli equipollenti.

Art. 7

(Adempimenti della Regione)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 2 e previo parere della commissione consiliare competente, delibera il piano annuale dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico e corale e la distribuzione delle risorse stanziati, tenendo conto della specificità organizzativa, strutturale e della diversità dei complessi assegnatari tra bandistici e corali e sulla base dei fabbisogni certificati dalle province stesse.

2. Il contributo concesso è finalizzato al rimborso spese degli insegnanti, alla dotazione di strumenti musicali e ai sussidi didattici.

3. L'erogazione del contributo avviene per il cinquanta per cento entro il 31 dicembre dell'anno in corso e a seguito dell'invio, da effettuarsi entro il 15 novembre, da parte del gruppo, complesso ovvero associazione rappresentante, della documentazione comprovante l'avvenuta istituzione del corso; la restante quota del cinquanta per cento è liquidata alla presentazione del rendiconto consuntivo che deve avvenire entro il 15 luglio.

Art. 8

(Prove finali, attestati, commissioni esaminatrici)

1. Al termine del primo e secondo anno del ciclo, gli allievi

devono sostenere una verifica di profitto. Al termine del terzo anno gli allievi sono ammessi alla prova finale volta al conseguimento dell'attestato di idoneità.

2. Tali prove si svolgono in conformità agli ordinamenti didattici definiti dalle associazioni rappresentanti bande e cori di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La commissione esaminatrice, nominata dal soggetto di cui all'articolo 2, comma 2 al termine del triennio, è composta da:

- a) un esperto con funzione di presidente;
- b) il presidente dell'associazione di appartenenza o un suo delegato;
- c) due docenti del corso.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attività della commissione regionale per le attività di orientamento musicale di cui all'articolo 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005 e seguenti, con le risorse stanziati annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali»;

2. Per le spese per le attività di formazione previste dalla presente legge, ivi comprese le spese per le funzioni delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 8, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 120.000,00.

3. All'onere finanziario di euro 120.000,00 per l'anno 2005 di cui al comma 2, si provvede con le somme stanziati all'UPB 2.4.1.1.2.54 «Programmazione, sostegno e promozione di attività culturali e dello spettacolo per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e delle identità locali» del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 febbraio 2005

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1170 del 16 febbraio 2005)

(BUR2004023)

(5.3.1)

**Regolamento regionale 28 febbraio 2005 - n. 1
Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

il seguente regolamento regionale:

INDICE

- Art. 1 - Finalità e oggetto
- Art. 2 - Caratterizzazione del sito
- Art. 3 - Progetto preliminare e definitivo di bonifica
- Art. 4 - Procedura di esproprio
- Art. 5 - Procedura a evidenza pubblica di cui all'art. 21, comma 2, della l.r. 26/2003
- Art. 6 - Oggetto e misura del finanziamento regionale
- Art. 7 - Soggetti ammessi a finanziamento
- Art. 8 - Programmazione finanziaria
- Art. 9 - Istanza e documentazione amministrativa
- Art. 10 - Documentazione progettuale
- Art. 11 - Spese non ammesse a finanziamento
- Art. 12 - Modalità di erogazione dei finanziamenti
- Art. 13 - Norme speciali per la dismissione di serbatoi interrati
- Art. 14 - Revoca finanziamenti

ALLEGATO 1

**Art. 1
(Finalità e oggetto)**

1. Il presente regolamento definisce le modalità di attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati.

**Art. 2
(Caratterizzazione del sito)**

1. Il comune verifica le condizioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) e con ordinanza ingiunge al responsabile dell'inquinamento la redazione di un piano della caratterizzazione dell'area.

2. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda, il comune richiede al proprietario del fondo di procedere alla redazione del piano della caratterizzazione indicando un termine entro cui provvedere.

3. Qualora il proprietario o il responsabile dell'inquinamento non provvedano nel termine assegnato, e non vi è un soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 471/1999, il comune procede alla redazione del piano della caratterizzazione.

4. Redatto il piano della caratterizzazione, il comune procede alla sua approvazione secondo le procedure di cui all'art. 10, comma 4, del d.m. 471/1999 e fissa un termine per la sua esecuzione da parte del soggetto responsabile dell'inquina-

mento o del proprietario del sito o del soggetto interessato ai sensi dell'art. 9 del d.m. 471/1999.

5. Le spese sostenute per la redazione del piano della caratterizzazione e per l'esecuzione delle indagini in esso previste possono essere oggetto di finanziamento regionale secondo quanto indicato dall'articolo 7, comma 1 ed in tal caso costituiscono oggetto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ed essendo finalizzate alla bonifica del sito costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare di cui all'articolo 17, comma 11, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nonché a privilegio generale mobiliare.

**Art. 3
(Progetto preliminare e definitivo di bonifica)**

1. Il comune ingiunge al responsabile dell'inquinamento di redigere il progetto preliminare e successivamente il progetto definitivo.

2. Qualora il proprietario dell'area o il responsabile dell'inquinamento non provvedano a presentare il progetto preliminare ed il successivo progetto definitivo di bonifica, e non vi è un soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 471/1999, il comune procede alla redazione dei progetti medesimi.

3. Redatto il progetto preliminare ed il progetto definitivo, il comune procede alla loro approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 10, commi 5 e 9 del d.m. 471/1999.

4. Le spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo possono essere oggetto di finanziamento regionale secondo quanto indicato all'articolo 7, comma 1, ed in tal caso costituiscono oggetto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ed essendo finalizzate alla bonifica del sito costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare di cui all'articolo 17, comma 11, del d.lgs. 22/1997, nonché a privilegio generale mobiliare.

**Art. 4
(Procedura di esproprio)**

1. Approvato il progetto definitivo di bonifica, il comune diffida il responsabile dell'inquinamento ad eseguire le operazioni di bonifica così come autorizzate.

2. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non abbia provveduto entro il termine assegnato, il comune richiede al proprietario del fondo di dare attuazione al progetto definitivo indicando un termine entro cui provvedere, avvertendolo che, qualora non provveda, il comune può procedere all'esproprio dell'area ai fini dell'articolo 21 della l.r. 26/2003.

3. Qualora il proprietario o il responsabile dell'inquinamento non provvedano nel termine assegnato e non vi è un soggetto interessato ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 471/1999, il comune, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997 ovvero dall'articolo 14 del d.m. 471/1999, provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi di bonifica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, ovvero procede ad avviare la procedura di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, della l.r. 26/2003.

4. Il comune procede all'esproprio delle aree da bonificare, nel rispetto del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo A) come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e delle leggi regionali in materia.

Art. 5
(Procedura a evidenza pubblica di cui all'art. 21,
comma 2, della l.r. 26/2003)

1. Il comune, ad avvenuta espropriazione dell'area, procede all'indizione della gara a evidenza pubblica di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. 26/2003, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici o dei servizi, al fine dell'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di bonifica.

2. Il bando di gara, oltre agli elementi previsti dalle leggi sopra richiamate, indica le spese ed i costi di cui l'affidatario deve farsi carico, comprensivi dell'indennità e dei costi d'esproprio e delle spese sostenute per la redazione delle fasi progettuali e l'esecuzione della caratterizzazione.

3. Nel bando di gara sono indicati altresì gli elementi utili a garantire quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della l.r. 26/2003.

Art. 6
(Oggetto e misura del finanziamento regionale)

1. Ai fini di concorrere all'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate, la Regione può concedere, alle condizioni di cui all'articolo 7 e per gli interventi di cui al presente articolo, contributi a favore dei comuni i quali provvedano d'ufficio a realizzare le operazioni previste dall'articolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997.

2. Sono oggetto di finanziamento i seguenti interventi per i quali sussistano le condizioni di cui all'articolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997 ovvero all'articolo 14 del d.m. 471/1999:

- a) gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 4;
- b) gli interventi di caratterizzazione dell'area alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 5;
- c) la progettazione degli interventi, redatta nel rispetto dei tre livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'articolo 10, comma 1, del d.m. 471/1999, alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 6.

3. Sono altresì oggetto di finanziamento gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza secondo le condizioni di cui all'articolo 8, comma 9.

4. Il finanziamento è concesso nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 7
(Soggetti ammessi a finanziamento)

1. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti contaminati di cui al d.m. 471/1999, per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), secondo le priorità stabilite dai requisiti e i dai criteri definiti dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958 (Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. 22/1997, indicante le priorità di intervento sui siti inquinati presenti sul territorio nazionale).

2. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti contaminati di cui al d.m. 471/1999, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), secondo le priorità stabilite dai requisiti e dai criteri definiti dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del d.lgs. 22/1997 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958, che abbiano esperito infruttuosamente la procedura di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, della l.r. 26/2003, ovvero che si trovino nell'impossibilità giuridica di dar seguito alla procedura di evidenza pubblica.

3. Possono altresì accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti per i quali è necessaria l'adozione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza di cui al d.m. 471/1999, a carico del soggetto obbligato per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 8
(Programmazione finanziaria)

1. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale della programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica oggetto di finanziamento, in coerenza con la disponibilità del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento.

2. Nella programmazione economico-finanziaria, la Regione assume come prioritaria l'assegnazione di contributi per il completamento degli interventi e delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, già iniziate ed individuate nella programmazione finanziario-contabile relativa ai precedenti esercizi finanziari.

3. Per quanto riguarda i nuovi interventi e le nuove attività, la programmazione economico-finanziaria, è approvata dalla Giunta regionale sulla base delle priorità indicate dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate; le relative istanze di finanziamento, corredate dai documenti previsti dagli articoli 9 e 10, devono pervenire entro e non oltre il 30 giugno, ai fini della loro istruttoria, per l'aggiornamento del piano regionale stralcio e per l'eventuale ammissione a finanziamento nell'esercizio finanziario successivo alla trasmissione dell'istanza.

4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio delle istanze pervenute entro la data del 30 giugno è determinato al 31 dicembre dello stesso anno.

5. Le istanze di cui al comma 3 che pervengano dopo la data del 30 giugno sono valutate nella programmazione economico-finanziaria relativa al secondo esercizio finanziario successivo alla richiesta di contributo.

6. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio delle istanze pervenute dopo la data del 30 giugno è determinato al 31 dicembre dell'anno successivo.

7. La deliberazione di programmazione economico-finanziaria riportante gli interventi ammessi a finanziamento per l'esercizio finanziario di riferimento, è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo all'istruttoria esperita.

8. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, sia prevista in più anni, la programmazione economico-finanziaria è approvata dalla Giunta regionale, sulla base delle previsioni dei fabbisogni di cassa di cui all'articolo 10.

9. La concessione dei finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di cui all'articolo 6, comma 3, è subordinata alla capacità di bilancio sul pertinente capitolo, in considerazione del numero delle istanze pervenute e alla loro quantificazione.

Art. 9
(Istanza e documentazione amministrativa)

1. L'istanza per ottenere il finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, è indirizzata alla competente direzione generale della Giunta regionale ed indica la motivazione della richiesta di finanziamento, l'importo da ammettere a finanziamento comprensivo di IVA, nonché le ragioni dell'impossibilità per il comune di far fronte alle spese necessarie con fondi propri.

2. Qualora l'istanza non sia completa della documentazione amministrativa e progettuale richiesta, la Regione chiede al comune l'integrazione della documentazione, indicando il termine entro il quale l'integrazione deve avvenire, a pena di decadenza.

3. È facoltà degli uffici regionali preposti all'istruttoria, ri-

chiedere al comune ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione integrativi in relazione all'ammissibilità a finanziamento dell'istanza pervenuta.

4. L'istanza di finanziamento relativa agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'articolo 8 del d.m. 471/1999;
- b) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi;
- c) copia conforme del verbale della commissione di gara di cui all'articolo 21 della l.r. 26/2003, accompagnato dalla comunicazione degli estremi di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sulla Gazzetta Ufficiale Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dalla dichiarazione del comune che attesti di aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21 citato, solo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, o relazione motivata riportante l'impossibilità di diritto di dar seguito alla procedura ad evidenza pubblica, per garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi ed il congruo utile d'impresa;
- d) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato;
- e) scheda descrittiva del sito, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

5. L'istanza di finanziamento per l'attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) è corredata, oltre che dal progetto di cui all'articolo 10, comma 1, dalla seguente documentazione:

- a) atto di approvazione del piano di caratterizzazione e autorizzazione degli interventi previsti;
- b) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'articolo 8 del d.m. 471/1999;
- c) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi;
- d) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato;
- e) atto di impegno del comune di procedere alla costituzione presso la conservatoria dei registri immobiliari di costituzione del privilegio speciale immobiliare;
- f) scheda descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

6. L'istanza di finanziamento per l'attività di cui all'articolo 6, comma 2, lett. c) è corredata, oltre che dal progetto di cui all'articolo 10, comma 1, dalla seguente documentazione:

- a) atto di approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi previsti;
- b) determina comunale di incarico del progettista;
- c) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'articolo 8 del d.m. 471/1999;
- d) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi;
- e) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato;
- f) atto di impegno del comune di procedere alla costituzione

presso la conservatoria dei registri immobiliari di costituzione del privilegio speciale immobiliare;

- g) atto di impegno redatto dal comune di procedere legalmente per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'illecito e del proprietario dell'area in virtù del privilegio speciale immobiliare;
- h) scheda descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

7. L'istanza per l'ammissione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, indirizzata alla competente direzione generale della Giunta regionale, indica la motivazione della richiesta di finanziamento, l'impossibilità per il comune di supportare le spese sostenute, nonché l'importo delle spese effettuate d'ufficio per la messa in sicurezza d'emergenza, ed è corredata da:

- a) documentazione probatoria circa l'assunzione da parte del comune delle spese effettuate, corredata dalle determinazioni comunali di impegno e dalle fatture;
- b) dichiarazione di avvio delle procedure per la costituzione dell'onere reale e del privilegio speciale immobiliare relativo al sito contaminato;
- c) inserimento del sito nell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 17 del d.m. 471/1999.

8. La documentazione di cui al comma 7 non sostituisce o modifica quanto disposto dall'articolo 7 del d.m. 471/1999, alla cui ottemperanza è comunque tenuto il comune intervenuto in danno al soggetto obbligato.

Art. 10 (Documentazione progettuale)

1. Per l'ammissione al finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, l'istanza di finanziamento è altresì corredata dagli elaborati progettuali, da redigersi in conformità alle disposizioni dell'articolo 10 del d.m. 471/1999 fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h) della l.r. 26/2003.

2. Il piano di caratterizzazione presentato a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di caratterizzazione e il progetto definitivo/esecutivo, presentato a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente è corredata dal quadro economico di spesa dettagliato nelle singole voci e redatto con la previsione dei fabbisogni di cassa occorrenti previsti dal programma temporale degli interventi.

3. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi comporti una attività pluriennale, le previsioni dei fabbisogni di cassa devono essere riferite e distinte per ogni esercizio finanziario.

4. Per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza è fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del d.m. 471/1999.

Art. 11 (Spese non ammesse a finanziamento)

1. Non sono ammesse a finanziamento:

- a) le spese relative alle indagini preliminari e ad eventuali interventi effettuati, propedeutiche alla stesura del piano della caratterizzazione di cui all'articolo 10, comma 2, del d.m. 471/1999;
- b) le spese relative alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, effettuate ai fini dell'accertamento del superamento o del pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, del d.m. 471/1999;
- c) le spese relative alle attività di riqualificazione e recupero paesaggistico del sito che non interagiscono con le

opere di salvaguardia e di tutela dello stato qualitativo delle matrici ambientali così come definito dagli obiettivi di bonifica approvati nel progetto definitivo;

- d) le spese non direttamente connesse alle attività di cui all'articolo 6;
- e) le spese relative all'indizione e all'aggiudicazione dell'appalto in capo al comune committente dell'intervento di bonifica;
- f) gli onorari spettanti a terzi per ricorsi legati alle procedure di affidamento dei lavori/servizi;
- g) le spese relative a pareri legali in merito a controversie derivanti dalle determinazioni assunte per l'appalto e per l'esecuzione del contratto;
- h) le spese per le consulenze;
- i) le spese per il patrocinio legale;
- j) il compenso accessorio al responsabile del procedimento tecnico-amministrativo in carico al comune;
- k) le spese dell'esproprio ed ogni altra spesa o costo posti a carico dell'affidatario;
- l) le spese per le procedure a evidenza pubblica di cui all'articolo 21 della l.r. 26/2003.

Art. 12

(Modalità di erogazione dei finanziamenti)

1. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, sono assunti dal dirigente dell'unità organizzativa competente, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, esperita dagli uffici preposti e secondo la programmazione economico-finanziaria deliberata dalla Giunta regionale di cui all'articolo 8.

2. L'erogazione delle somme impegnate per l'esecuzione degli interventi, è disposta, secondo le procedure di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), in ottemperanza al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario), sulla base della presentazione della documentazione probatoria circa la necessità dell'utilizzo della quota assegnata, così come indicata nel programma degli interventi presentato per l'assunzione dell'impegno di spesa.

3. A tal fine il comune presenta un rendiconto, producendo la documentazione probatoria, costituita:

- a) per i lavori, da:
 - 1) stato di avanzamento lavori;
 - 2) determina comunale di assunzione di impegno;
 - 3) certificato di pagamento;
 - 4) fattura.
- b) per le spese diverse, da:
 - 1) determina comunale di incarico;
 - 2) certificato di pagamento;
 - 3) fattura o parcella.

4. La trasmissione della documentazione per l'erogazione delle spese relative alla prima quota del fabbisogno di cassa, è accompagnata dalla documentazione relativa all'appalto lavori/servizi esperito, costituita dagli atti di gara, dal contratto, dall'assegnazione lavori e dal certificato di inizio lavori.

5. Nel caso in cui l'espletamento dell'appalto dei lavori/servizi comporti una revisione del quadro economico, ovvero del progetto esecutivo, lo stesso è trasmesso alla Regione unitamente ai nuovi fabbisogni di cassa occorrenti, previsti dal nuovo cronoprogramma degli interventi.

6. Nel caso di interventi che prevedano un finanziamento pluriennale, i ritardi alla realizzazione ed all'avanzamento degli stessi così come riportati nel cronoprogramma degli interventi, può comportare una modifica degli importi oggetto di impegno riferiti al singolo esercizio finanziario, in relazione alla disponibilità di bilancio.

7. Le somme impegnate e non liquidabili costituiscono economia di spesa ed il loro utilizzo per eventuali spese sopravvenute, non inserite nel quadro economico oggetto di impegno possono essere liquidate al soggetto beneficiario contestualmente alla formale autorizzazione da parte dell'ente concedente, previa rendicontazione e verifica dello stesso sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'intervento effettuato.

8. Ai fini dell'erogazione del contributo impegnato per le attività di progettazione degli interventi il comune trasmette:

- a) copia della fattura emessa dal progettista incaricato;
- b) determina di assunzione di impegno di spesa.

9. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, sono assunti dal dirigente dell'unità organizzativa competente, contestualmente all'erogazione del contributo richiesto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 8, comma 9.

Art. 13

(Norme speciali per la dismissione di serbatoi interrati)

1. Nel caso di dismissione di serbatoi interrati ad uso commerciale o industriale, con esclusione di quelli connessi ad impianti di riscaldamento di locali, il proprietario ha l'obbligo di comunicare la cessazione d'uso al comune competente per territorio.

2. La comunicazione è inoltrata entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione d'uso e corredata da una relazione riportante le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'impianto stesso, comprese le tubazioni connesse, nonché la descrizione delle operazioni necessarie per l'accertamento dell'eventuale inquinamento delle matrici ambientali.

3. Gli interventi di risanamento dei serbatoi di cui al comma 1 possono essere effettuati previo accertamento dell'inquinamento delle matrici ambientali e l'esecuzione delle eventuali operazioni di bonifica.

Art. 14

(Revoca finanziamenti)

1. La Regione provvede alla revoca del finanziamento impegnato se:

- a) al termine dell'esercizio finanziario nel quale è stato assunto l'impegno, non risultino avviate le procedure per l'appalto dei lavori/servizi;
- b) non venga dato inizio ai lavori previsti dal progetto entro i successivi tre mesi dalla data di assegnazione dei lavori;
- c) si riscontrino difformità o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b), la revoca non può essere disposta se il ritardo dipende da provvedimento del giudice che incide sulla procedura disciplinata dal presente regolamento.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 28 febbraio 2005

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1173 del 16 febbraio 2005)

SCHEDA DESCRITTIVA DEL SITO

COMUNE DI PROV.....

DENOMINAZIONE DELL'AREA.....

BREVE PRESENTAZIONE DEL SITO	<p>In questa sezione va descritta:</p> <p>la tipologia del sito (area industriale dismessa, discarica, ecc.)</p> <p>l'ubicazione del sito (descrizione toponomastica, località, confini, mappali, coordinate Gauss-Boaga X - Y);</p> <p>la destinazione urbanistica (l'uso attuale dell'area e l'eventuale modifica d'uso futura);</p> <p>l'estensione dell'area (superficie dell'area di proprietà e superficie dell'area oggetto di indagine o di bonifica);</p> <p>le attività condotte sul sito (sia le attività pregresse che le attuali - la presenza, qualora nota, di rifiuti o sostanze potenzialmente dannose);</p> <p>le attività di indagine e livelli di progettazione dell'intervento di bonifica (1) (indicare su quali matrici ambientali e il periodo in cui sono state effettuate le indagini, anche eventualmente quelle pregresse, - lo stato dell'iter amministrativo di approvazione dei tre livelli di progettazione - piano di caratterizzazione - progetto preliminare - progetto definitivo);</p>
PRESENZA ANTROPICA	<p>In questa sezione va descritta:</p> <p>la condizione dell'area (indicare lo stato in cui si trova l'area oggetto di indagine o di bonifica e l'accessibilità alla stessa);</p> <p>la presenza di strutture destinate alla fruizione da parte di categorie particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati);</p> <p>la popolazione residente (2) (indicare la presenza sull'area oggetto di indagine o di bonifica di popolazione residente ed eventuali strutture ad uso abitativo);</p> <p>la popolazione circostante (indicare la presenza di persone nella zona circostante l'area oggetto di indagine o di bonifica - eventuali strutture ad uso abitativo - presenza di viabilità di grande scorrimento, sia stradale che ferroviaria)</p>
ACQUE SUPERFICIALI	<p>In questa sezione va descritta:</p> <p>la presenza di corsi d'acqua (indicare le acque che lambiscono, attraversano, entrano in contatto con la zona oggetto di indagine o di bonifica - eventuali alterazioni organolettiche - indicare l'eventuale presenza di sedimenti contaminati, qualora noti);</p> <p>la presenza storica di eventuali esondazioni (che abbiano portato o che portino a contatto le acque superficiali con la zona oggetto di indagine o di bonifica favorendo il dilavamento e quindi la diffusione degli inquinanti nel corso d'acqua superficiale);</p>

ACQUE SOTTERRANEE	<p>In questa sezione va descritta: <u>la presenza della falda superficiale</u> (indicare le caratteristiche idrogeologiche (note) dei terreni interposti fra la base di appoggio dell'area inquinata e la superficie della falda, nonché la natura e le caratteristiche dell'acquifero che contiene la falda stessa, che possono favorire la percolazione o la diffusione lungo direttrici specifiche - indicare, ove possibile, l'individuazione della direzione del flusso della falda e le caratteristiche litologiche del sito); <u>la presenza della falda profonda</u> (indicare le caratteristiche idrogeologiche e le caratteristiche di separazione o meno della falda profonda rispetto a quella superficiale - indicare la presenza di punti di prelievo ad uso idropotabile della falda) <u>il livello di inquinamento</u> (3) (indicare i parametri delle analisi effettuate e i valori massimi di concentrazione rilevata)</p>
TERRENI	<p>In questa sezione va descritta: <u>la caratteristica geomorfologica</u> (dell'area oggetto di indagine o di bonifica) <u>Il livello di inquinamento</u> (4) (indicare i parametri delle analisi effettuate e i valori massimi di concentrazione rilevata)</p>
ARIA	<p>In questa sezione va descritta: <u>la presenza di odori o esalazioni</u> (indicare la presenza di odori molesti o esalazioni che si possono riscontrare sull'area oggetto di indagine o di bonifica, o avvicinandosi alla stessa - indicare, qualora note, le sostanze presenti nella zona oggetto di indagine o di bonifica, ovvero il grado di volatilità e di persistenza aerodispersa)</p>
CONDIZIONI STRUTTURALI E/O DI CONTENIMENTO	<p>In questa sezione va descritta: <u>la presenza di strutture fisse o mobili, interrate o superficiali</u> (indicare lo stato di conservazione , il contatto diretto - es. cisterne, vasche, ecc. - o indiretto - es. capannoni, tettoie, ecc. - delle sostanze potenzialmente dannose)</p>

- (1) in funzione del tipo di istanza di finanziamento;
- (2) per popolazione residente si intende anche persone che lavorano stabilmente in edifici che siano costruiti sulla zona oggetto di indagine o di bonifica, oltre a persone che si trovano per un periodo prolungato a fruirne (es. area a parco o destinata al tempo libero);
- (3) questa indicazione non viene richiesta se l'istanza di finanziamento riguarda la redazione del piano della caratterizzazione o la sua esecuzione;
- (4) questa indicazione non viene richiesta se l'istanza di finanziamento riguarda la redazione del piano della caratterizzazione o la sua esecuzione;

(BUR2004024)

(5.3.1)

Regolamento regionale 28 febbraio 2005 - n. 2
Disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera h), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Interventi soggetti al presente regolamento

CAPO II

REQUISITI

Art. 3 - Requisiti amministrativi

Art. 4 - Requisiti relativi all'area interessata dall'intervento

Art. 5 - Requisiti relativi alle caratteristiche delle sostanze inquinanti

CAPO III

MODALITÀ, CRITERI E PROCEDURE DEGLI INTERVENTI

Art. 6 - Disposizioni procedurali

Art. 7 - Criteri progettuali

Art. 8 - Relazione e dichiarazioni finali

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Controlli

Art. 10 - Abrogazione di norme

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, al fine di favorirne l'effettuazione, individua le tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione e stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro esecuzione, ai sensi all'articolo 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) e all'articolo 17, comma 1, lettera h) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

Art. 2

(Interventi soggetti al presente regolamento)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma

2, del d.m. 471/1999, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale senza la preventiva autorizzazione, prevista all'articolo 10 del d.m. 471/1999, sono ammessi, ad opera dei soggetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) quando risultano soddisfatti tutti i requisiti indicati dal capo II e secondo le modalità e i criteri specificati dal capo III.

CAPO II

REQUISITI

Art. 3

(Requisiti amministrativi)

1. Il soggetto che intende procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui al presente regolamento deve trasmettere al comune, alla provincia ed alla Regione, nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro i termini di cui agli articoli 7 e 9 del d.m. 471/1999, la comunicazione completa, redatta secondo i modelli riportati negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 deve altresì comunicare al comune, alla provincia ed alla Regione, nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del d.m. 471/1999, gli interventi di messa in sicurezza adottati o in fase di esecuzione, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3 del presente regolamento e corredati da idonea documentazione tecnica.

3. La realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale è in ogni caso subordinata al rilascio di autorizzazioni, concessioni, concerti, nulla osta, pareri ed altri atti di assenso comunque denominati, previsti ad altri fini dalla legislazione vigente.

Art. 4

(Requisiti relativi all'area interessata dall'intervento)

1. L'area da sottoporre a bonifica deve essere inclusa nei confini del territorio di un solo comune.

2. Nel caso in cui la contaminazione ricada ad una distanza inferiore a dieci metri dalle sponde o dal piede degli argini dei corsi d'acqua, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 97 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), è acquisito specifico parere da parte dell'amministrazione competente.

3. Qualora in fase di realizzazione degli interventi venissero a mancare i requisiti previsti o si riscontrasse la contaminazione delle acque sotterranee, o dei corsi d'acqua superficiali, sono adottate le procedure previste all'articolo 10 del d.m. 471/1999.

Art. 5

(Requisiti relativi alle caratteristiche delle sostanze inquinanti)

1. Gli interventi di bonifica e ripristino possono essere effettuati solo in assenza di pericoli di esplosione ed in ambienti contraddistinti da assenza di apprezzabili valori di esplosività o infiammabilità.

2. Gli interventi possono essere effettuati solo per quelle sostanze contaminanti il suolo indicate nell'allegato 4 del presente regolamento, ossia che hanno un limite di concentrazione superiore o uguale a due mg/Kg nella colonna B della Tabella 1 dell'allegato 1 del d.m. 471/1999.

3. In caso di asportazione dei terreni inquinati, il volume di terreno massimo da asportare è di cento metri cubi.

CAPO III

MODALITÀ, CRITERI E PROCEDURE DEGLI INTERVENTI

Art. 6

(Disposizioni procedurali)

1. Entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il su-

peramento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla situazione di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori limite accettabili della contaminazione dei suoli, o dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8 del d.m. 471/1999, il soggetto che intende procedere alla bonifica per gli interventi di cui all'articolo 1 è tenuto a trasmettere al comune:

- a) la dichiarazione di esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- b) il progetto definitivo di bonifica redatto secondo i criteri progettuali di cui all'articolo 7.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto il comune può richiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori o impedire l'esecuzione degli stessi, se i lavori non rispettano i criteri stabiliti dal presente regolamento.

3. Il tempo necessario per realizzare gli interventi di bonifica non può essere superiore a trenta giorni.

4. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, il direttore dei lavori deve trasmettere a Regione, provincia, comune e dipartimento ARPA competenti per territorio la relazione di cui all'articolo 8.

Art. 7 (Criteri progettuali)

1. Il progetto presentato deve essere firmato da un professionista abilitato e deve contenere i seguenti documenti:

- a) risultati delle analisi chimico-fisiche e di ogni altro tipo, già effettuate sul sito, descrivendo il metodo di campionamento, la localizzazione dei punti e le metodiche analitiche;
- b) corografia dell'area di intervento prodotta sulla base topografica tecnica regionale (scala 1:10.000);
- c) piano delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento;
- d) estratto cartografico dello strumento urbanistico vigente;
- e) estratto catastale con evidenziati i mappali, anche parzialmente, ricadenti sull'area;
- f) eventuali atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito;
- g) descrizione dettagliata degli interventi che si intende eseguire per la bonifica e il ripristino ambientale del sito;
- h) stima dei quantitativi di terreno destinati a smaltimento o trattamento; se i terreni inquinati fuoriescono dal perimetro del sito, è obbligatorio destinare i terreni a smaltimento o a trattamento in appositi impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997;
- i) piano delle indagini e delle prove per il collaudo dell'intervento.

Art. 8 (Relazione e dichiarazioni finali)

1. Al termine dei lavori, il responsabile tecnico dei lavori trasmette a Regione, provincia, comune e dipartimento ARPA competenti per territorio una relazione asseverata costituita dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione di aver rispettato quanto previsto dal progetto trasmesso e successive integrazioni concordate con il comune;
- b) dichiarazione di non aver rilevato la presenza di sostanze estranee a quelle indicate nell'allegato 4;
- c) risultati delle indagini prima e dopo l'intervento e relazione sui risultati ottenuti;
- d) relazione sui quantitativi di rifiuti e terreni smaltiti o trattati, riportando l'impianto di conferimento e i costi effettivi;

- e) eventuali atti amministrativi e giudiziari riguardanti la contaminazione e la successiva bonifica;
- f) formulari dei rifiuti prodotti con la bonifica, destinazione finale dei poli di smaltimento o trattamento.

2. Per effetto di tale dichiarazione e a seguito della comunicazione da parte del dipartimento dell'ARPA competente in merito al rispetto di quanto previsto nella relazione di cui al comma 1, la Regione dispone la cancellazione del sito dall'anagrafe dei siti da bonificare, predisposta ed aggiornata sulla base all'articolo 17 del d.m. 471/1999.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 (Controlli)

1. Sono fatte salve le attività di controllo e verifica degli interventi di bonifica, secondo le competenze previste all'articolo 20, comma 1, lettera b), del d.lgs. 22/1997.

Art. 10 (Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la d.g.r. 11 aprile 2001, n. 7/4219 (Procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999).

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 28 febbraio 2005

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1174 del 16 febbraio 2005)

ALLEGATO 1

Comunicazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 del d.m. 471/1999 per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui all'art. 13 del d.m. 471/1999, che non richiedono autorizzazione e da utilizzare da parte di soggetti che cagionano, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili, o un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs 22/97

La Ditta/Società ... con sede legale in Comune di ... , Vian. tel. , comunica che nel sito ubicato in Comune din. , in data è stato causato un inquinamento/pericolo di inquinamento per effetto di

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.m. 471/1999 si comunica quanto segue:

Soggetto responsabile dell'inquinamento			
Soggetto responsabile del pericolo di inquinamento			
Data e ora in cui è stato rilevato il fatto			
Denominazione del sito inquinato o a rischio d'inquinamento			
Comune			
Indirizzo del sito inquinato o a rischio d'inquinamento			
Tavola CTR		Coord X	Coord Y
Proprietario/i del sito inquinato o a rischio d'inquinamento			
Estremi catastali			
Superficie stimata dell'area contaminata o a rischio di inquinamento			
Destinazione d'uso prevista dal PRG			
Breve descrizione di quanto rilevato:			

Cosa è stato cagionato (<i>barrare la casella</i>)	
Superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'art. 3 del d.m. 471/99	Pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'art. 3 comma 1 del d.m. 471/99
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del legale rappresentante

ALLEGATO 2

Comunicazione ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del d.m. 471/1999 per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui all'art. 13 del d.m. 471/1999, che non richiedono autorizzazione e da utilizzare da parte di soggetti che intendono attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale (art. 17, comma 13bis, del d.lgs 22/97)

La Ditta/Societàcon sede legale in....., Vian. tel. , comunica che relativamente al sito ubicato inn., di proprietà della stessa/in affitto/in comodato d'uso...è stato rilevato un inquinamento/pericolo di inquinamento in conseguenza ad indagini ambientali effettuate nel sito.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del d.m. 471/1999 si comunicano gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati e in fase d'esecuzione.

Messa in sicurezza d'emergenza (<i>barrare la casella</i>)	
Rimozione dei rifiuti	<input type="checkbox"/>
Raccolta liquidi sversati	<input type="checkbox"/>
Pompaggio liquidi inquinanti galleggianti	<input type="checkbox"/>
Drenaggi	<input type="checkbox"/>
Barriere di contenimento fisiche provvisorie	<input type="checkbox"/>
Copertura impermeabile temporanea	<input type="checkbox"/>
Stoccaggio su platee impermeabili	<input type="checkbox"/>
Rimozione o svuotamento bidoni, container	<input type="checkbox"/>
Messa in opera di barriere	<input type="checkbox"/>
Altro (<i>specificare: ...</i>)	<input type="checkbox"/>

Si allega:

- relazione di quanto rilevato e descrizione dei fattori che hanno determinato l'inquinamento;
- documentazione tecnica relativa agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza che si sono resi necessari adottati o in fase d'esecuzione;
- cartografia con l'area interessata dalla contaminazione o a rischio d'inquinamento, estratto Carta Tecnica Regionale 1:10.000 ed estratto PRG vigente;
- schede descrittive relative ai contaminanti immessi nell'ambiente;
- elenco delle componenti ambientali interessate dalla contaminazione o dal pericolo d'inquinamento;
- stima dell'entità della popolazione a rischio (se possibile), caratteristiche territoriali dell'area circostante a quella potenzialmente interessata dalla contaminazione.

Firma del Legale rappresentante

ALLEGATO 3

Informativa circa gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale

La Ditta/Società ... con sede legale in Comune di ... ,Vian. tel. ... , comunica che in data ... ha dato comunicazione, con propria nota a firma del legale rappresentante, ... della situazione di inquinamento/pericolo di inquinamento verificatasi nel sito ... ubicato in Comune di ...

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del d.lgs. 22/1997 si comunica quanto segue:

Denominazione del sito inquinato o a rischio d'inquinamento			
Comune			
Tavola CTR		Coord X	Coord Y
Tipologie e quantità di contaminanti immesse nell'ambiente			
Tipologie e quantità di contaminanti che rischiano di essere immesse nell'ambiente			

Interventi realizzati (<i>barrare la casella</i>)	
installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza	
rimozione dei rifiuti ammassati in superficie	
copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati	
rimozione o svuotamento di bidoni o container, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi	
svuotamento di vasche, raccolta liquidi sversati, pompaggio liquidi inquinanti galleggianti	
costruzione o stabilizzazione di argini	
installazione di drenaggi di controllo	

Firma del legale rappresentante

ALLEGATO 4

Sostanze inquinanti il suolo per le quali possono essere realizzati interventi di bonifica condotti secondo procedure semplificate

Composti inorganici
Antimonio
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo totale
Cromo VI
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Tallio
Vanadio
Zinco
Cianuri (liberi)
Fluoruri
Aromatici
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
Xilene
Aromatici policiclici (1)
Benzo(a)antracene
Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k,)fluorantene
Benzo(g, h, i,)perilene
Crisene
Dibenzo(a)pirene
Esaclorobenzene
Dibenzo(a,h)antracene
Indenopirene
Pirene
Alifatici clorurati cancerogeni (1)
Clorometano
Diclorometano
Triclorometano
1,2-Dicloroetano
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano
Tricloroetilene
1,1,2,2-Tetracloroetano
Tetracloroetilene (PCE)

Alifatici clorurati non cancerogeni (1)
1,1-Dicloroetano
1,2-Dicloroetilene
1,1,1-Tricloroetano
Alifatici alogenati cancerogeni (1)
Tribromometano (bromoformio)
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Nitrobenzeni
Nitrobenzene
1,2-Dinitrobenzene
1,3-Dinitrobenzene
Cloronitrobenzeni
Clorobenzeni (1)
Monoclorobenzene
Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene)
Diclorobenzeni cancerogeni (1,4 - diclorobenzene)
1,2,4 -triclorobenzene
1,2,4,5-tetraclorobenzene
Pentaclorobenzene
Fenoli non clorurati (1)
Metilfenolo (o-, m-, p-)
Fenolo
Fenoli clorurati (1)
2-clorofenolo
2,4-diclorofenolo
2,4,6 - triclorofenolo
Pentaclorofenolo
Ammine Aromatiche (1)
Anilina
o-Anisidina
m,p-Anisidina
Difenilamina
p-Toluidina
Fitofarmaci
Endrin
Diossine e furani
PCB
Idrocarburi
Idrocarburi Leggeri C < 12
Idrocarburi pesanti C > 12
Altre sostanze
Amianto (fibre libere)
Esteri dell'acido ftalico (ognuno)

(BUR2004025)

(5.3.0)

Regolamento regionale 28 febbraio 2005 - n. 3
Criteria guida per la redazione del PUGSS comunale, in
attuazione dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della leg-
ge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 emana

il seguente regolamento regionale:

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 - Pianificazione
- Art. 4 - Monitoraggio
- Art. 5 - Tipologia delle opere
- Art. 6 - Requisiti delle infrastrutture
- Art. 7 - Criteri generali
- Art. 8 - Criteri particolari
- Art. 9 - Programmazione
- Art. 10 - Autorizzazioni
- Art. 11 - Cartografia e gestione dati
- Art. 12 - Ufficio per il sottosuolo
- Tabella 1
- Tabella 2

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), definisce i criteri guida per:

- a) la redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, in seguito denominato PUGSS, di cui all'articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), quale specificazione settoriale del Piano dei servizi, di cui all'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), così come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico);
- b) l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture di alloggiamento dei servizi, in seguito denominati «infrastrutture», e dei servizi di rete;
- c) le condizioni per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale;
- d) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento dei servizi nel sottosuolo.

Art. 2
(Campo di applicazione)

1. Le norme del presente regolamento si applicano per l'alloggiamento nel sottosuolo dei servizi di rete di seguito elencati:

- a) acquedotti;
- b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;

- c) elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;
- d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
- e) condotte per il teleriscaldamento;
- f) condutture per la distribuzione del gas.

2. L'applicazione è altresì estesa alle correlate opere superficiali di connessione.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le adduttrici/alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori primari delle fognature, le condotte primarie per il trasporto del gas e dei fluidi infiammabili, le linee elettriche in alta tensione, nonché le strutture destinate alla concentrazione di diversi servizi, quali centrali telefoniche, cabine elettriche e similari, tutti appartenenti a un unico insediamento produttivo.

4. In ogni caso, sono fatti salvi gli adempimenti cartografici di cui ai successivi articoli e le prescrizioni relative al rispetto del codice della strada e degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

Art. 3
(Pianificazione)

1. I comuni, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono tenuti a redigere e approvare il PUGSS, entro i seguenti termini:

- a) 2 anni per i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione residente o stagionale superiore o uguale a 30.000 abitanti;
- b) 3 anni per i comuni con popolazione residente o stagionale inferiore a 30.000 abitanti e superiore o uguale a 10.000;
- c) 4 anni per i restanti comuni.

2. La Regione si riserva di individuare aree urbane ad alta densità abitativa o ambiti territoriali di particolare sensibilità ambientale per i quali possono essere fissati tempi di attuazione diversi dai termini indicati.

3. Il PUGSS, quale strumento per l'analisi integrata del sistema territoriale con le infrastrutture di rete ed i relativi servizi, deve essere congruente con le previsioni dello strumento urbanistico generale e con le sue varianti, e costituisce un elemento propulsivo per l'applicazione di tecnologie d'opera innovative e non invasive. Esso si articola in:

- a) descrizione delle principali caratteristiche tecniche del sottosuolo e dei suoi possibili utilizzi;
- b) valutazione dei vincoli di qualsivoglia natura gravanti sul territorio comunale;
- c) criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee, con l'esplicitazione delle tecniche di scavo e di realizzazione;
- d) cronoprogramma degli interventi.

4. Al fine di conseguire omogeneità a livello regionale, la redazione del piano deve essere uniformata alle indicazioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegato al presente regolamento, proporzionando le attività sulla base delle caratteristiche e delle esigenze di ogni singolo comune.

Art. 4
(Pianificazione)

1. I comuni, in forma singola o associata, dispongono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per l'avvio del programma di ricognizione sotteso al monitoraggio quali-quantitativo delle locali infrastrutture fruite e non, anche ai fini di un'eventuale riprogrammazione d'uso delle stesse nel PUGSS.

2. Nei casi di confermata riutilizzabilità, non è consentita

la realizzazione di nuove infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete.

3. I risultati dell'indagine, entro tre mesi dal completamento della ricognizione di cui al comma 1, sono inviati all'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia.

Art. 5 (Tipologia delle opere)

1. Le infrastrutture sono classificate in tre categorie:

- a) trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime;
- b) polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete;
- c) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

2. Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI - CEI di settore. Il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete.

3. Nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le possibili soluzioni di cui al comma 1, è effettuata dal comune in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico-architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

4. Qualora gli interventi rivestano rilevanza sovracomunale, la scelta circa le caratteristiche dell'infrastruttura consegue a una Conferenza dei servizi, convocata dalla provincia competente per territorio o maggiormente interessata dall'intervento, cui compete, altresì, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori, fatta salva l'ipotesi che l'intervento non sia già inserito nel progetto di un'opera già approvata.

Art. 6 (Requisiti delle infrastrutture)

1. Le infrastrutture di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 5, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento dell'effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;
- b) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI - CEI;
- c) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;
- d) essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte scoperchiabili, abbinata a polifore;
- e) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare. A tale fine, così come indicato dalle «Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai fini delle presenti disposizioni per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento.

2. Le infrastrutture di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 5, da utilizzare, di norma, per le aree di nuova urbanizzazione, nonché per le zone edificate, in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana che richiedano o rendano opportuno riallocare gli alloggiamenti destinati ai servizi di rete, devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;
- b) essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni, considerate altresì le disposizioni sui sistemi di telecomunicazione di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), quali ipotesi per nuovi possibili interventi sui manufatti stradali;
- c) essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le normative tecniche UNI - CEI;
- d) possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI - CEI, dimensioni non inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, utile anche per eventuali emergenze.

Art. 7 (Criteri generali)

1. Qualora l'infrastruttura interessi aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

2. Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, funzionali ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) la profondità minima di interrimento, di cui al comma 3 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), non si applica al di fuori della carreggiata. Al di sotto di quest'ultima la profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano e fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.

3. Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI - CEI, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale) e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro); particolare attenzione progettuale deve essere riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali.

4. Le infrastrutture polifunzionali, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, devono essere accessibili dall'esterno, ai fini della loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Per l'inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate all'altezza interna del manufatto ed alla lunghezza delle tubazioni stesse.

6. Nei casi di realizzazione di infrastrutture da parte di privati, in quanto soggetti autorizzati, l'ente autorizzante, in relazione al carattere di pubblica utilità di tali opere di urbaniz-

zazione primaria, determina, con apposito atto, le eventuali modalità di compartecipazione alle spese ovvero le misure compensative, anche con riferimento alle modalità d'impiego degli alloggiamenti resi disponibili.

Art. 8 (Criteri particolari)

1. Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. 503/1996, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L'ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato d.P.R. 503/1996.

2. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), qualora gli interventi coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell'allegato B) del d.P.R. medesimo.

3. Le condotte di gas combustibile, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), devono essere situate all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete di cui all'articolo 2, comma 1; per le stesse si fa rinvio alle norme tecniche UNI - CEI, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso. In tal caso, il tratto di tubazione posta nell'infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posata in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte attinti dalla guida tecnica UNI - CEI «Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali», di cui alla norma UNI - CEI «Servizi tecnologici interrati», alla norma UNI-CIG 10576 «Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo», al decreto ministeriale 24 novembre 1984.

Art. 9 (Programmazione)

1. I comuni e le province, nelle more dell'adozione del PUGSS e della revisione del PTCP e in coerenza con i tempi e le modalità di attuazione degli stessi, programmano, anche di concerto con altri soggetti pubblici e privati interessati, gli eventuali alloggiamenti per l'implementazione dei servizi di rete esistenti e per la posa di nuovi servizi secondo criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali-quantitativo e a facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Gli interventi programmati devono essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e nel relativo aggiornamento annuale.

Art. 10 (Autorizzazioni)

1. La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal comune o dalla provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo, è soggetta ad autorizzazione.

2. I comuni e le province, ai fini autorizzativi, disciplinano:

- a) le modalità di presentazione della domanda e delle garanzie finanziarie volte ad assicurare la regolare esecuzione delle opere e degli interventi di ripristino;
- b) i tempi e le modalità per la conclusione del procedimento autorizzativo;
- c) i casi in cui il decorso del termine per la conclusione del procedimento, senza che l'amministrazione abbia provveduto, equivale a rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS e del PTCP, se approvati, tenendo conto della programmazione di cui all'articolo 9 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4. Gli enti, nell'ambito del procedimento autorizzativo, devono informare i proprietari di aree e strade interessate dagli interventi, controdeducendo alle eventuali osservazioni dei medesimi.

4. L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti.

5. L'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e deve riportare:

- a) le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
- b) le modalità di ripristino;
- c) gli oneri e le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni.

Art. 11 (Cartografia e gestione dei dati)

1. La documentazione cartografica e i relativi supporti informatici, funzionali alla mappatura e alla georeferenziazione delle infrastrutture e dei servizi di rete di cui all'articolo 2, comma 1, sono informati alle «specifiche tecniche di cui all'accordo per l'Intesa Stato - Regione - Enti locali», approvate con deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2003, n. 12652, e alle successive modifiche e integrazioni.

2. Le suddette specifiche rappresentano il presupposto per lo scambio delle informazioni tra i diversi soggetti istituzionali individuati dalla l.r. 26/2003 e tra questi e gli operatori a diverso titolo interessati alle infrastrutture e ai servizi di rete. I diritti d'uso della cartografia di base sono di esclusiva proprietà dei soggetti istituzionali richiamati.

3. Gli operatori pubblici e privati, in quanto soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e dei servizi di rete, sono tenuti all'aggiornamento costante dei dati e delle informazioni.

4. I comuni, attraverso gli uffici per il sottosuolo di cui all'articolo 12, e le province assicurano il collegamento con l'Osservatorio Risorse e Servizi per i fini istituzionali dello stesso.

5. I comuni provvedono all'informatizzazione della documentazione cartacea, conseguente all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, entro i termini previsti per l'adozione del PUGSS.

6. La cartografia cartacea o il supporto informatico aggiornati costituiscono gli strumenti propedeutici per la redazione e la revisione del PUGSS e del PTCP e per la programmazione dei nuovi interventi; gli stessi vengono messi a disposizione di chiunque ne abbia titolo.

Art. 12 (Ufficio per il sottosuolo)

1. I comuni, entro i termini previsti per l'adozione del PUGSS, costituiscono, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e anche attraverso forme di gestione associata, una struttura cui demandare le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo e le interlocuzioni con l'Osservatorio regionale Risorse e Servizi.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 28 febbraio 2005

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1175 del 16 febbraio 2005)

Tabella 1 – Caratterizzazione del sistema territoriale	
Attività	Risultato
Rilievi geologico-tecnici, idrologici e sismici	Cartografia tematica e relazioni di sintesi: quadro geologico-tecnico
Analisi urbanistiche (infrastrutture, uso del suolo, parametri urbanistici, previsioni di piano)	Cartografia tematica e relazioni di sintesi: quadro urbanistico
Vincoli territoriali e urbanistici: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sismico <input type="checkbox"/> fasce di rispetto idrografiche <input type="checkbox"/> paesistici <input type="checkbox"/> parchi <input type="checkbox"/> archeologici <input type="checkbox"/> idrogeologici 	Cartografia tematica e relazioni di sintesi: classificazione vincoli per effetti sul sottosuolo
Sistema della mobilità: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> gerarchizzazione rete viaria e definizione assi di scorrimento <input type="checkbox"/> analisi flussi di traffico <input type="checkbox"/> rilievo ore di punta del traffico <input type="checkbox"/> punti critici per la sosta <input type="checkbox"/> livelli di servizio pedonali 	Cartografia tematica, relazioni di sintesi, diagrammi sui flussi: grado di vulnerabilità degli assi viari
Classi di fattibilità territoriale	

Tabella 2 - Caratterizzazione del sistema delle reti	
Attività	Risultato
Analisi conoscitiva: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> elenco reti da ispezionare <input type="checkbox"/> verifica dati disponibili <input type="checkbox"/> rilievi di campagna <input type="checkbox"/> stato di efficienza delle reti (indicatori di qualità e consistenza, perdite, ecc.) <input type="checkbox"/> computo metrico-estimativo 	Cartografia tematica, relazioni di sintesi e data base
Qualità di erogazione dei servizi: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> utenze servite per ogni sistema <input type="checkbox"/> utenze connesse alla capacità insediativi <input type="checkbox"/> flussi, portate, traffico <input type="checkbox"/> censimento disservizi e criticità 	Cartografia tematica, relazioni di sintesi e data base
Progettazione dei sistemi a rete: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> gerarchizzazione delle reti <input type="checkbox"/> categorie standard di ubicazione (trincea, cavidotto-pollifora, struttura polifunzionale) <input type="checkbox"/> tecniche di scavo (a cielo aperto, no-dig) 	Cartografia tematica, relazioni di sintesi e data base
Interventi operativi: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> indagini dirette e indirette <input type="checkbox"/> analisi di rischio <input type="checkbox"/> barriere architettoniche <input type="checkbox"/> indirizzi costruttivi <input type="checkbox"/> organizzazione dei cantieri 	Cartografia tematica, relazioni di sintesi e data base
Esigenze di adeguamento dei sistemi	

(BUR2004026)

(5.3.0)

Regolamento regionale 28 febbraio 2005 - n. 4
Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore di reti ed impianti ed erogatore del servizio, nonché determinazione dei criteri di riferimento ai fini dell'affidamento, da parte dell'autorità d'ambito, del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, in attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 emana

il seguente regolamento regionale:

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
 Art. 2 - Definizioni
 Art. 3 - Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore delle reti e degli impianti ed erogatore del servizio
 Art. 4 - Criteri di riferimento ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti
 Art. 5 - Entrata in vigore
 ALLEGATO A - Specificazione e ripartizione dei segmenti di attività di competenza del gestore delle reti e degli impianti e dell'erogatore del servizio
 ALLEGATO B - Principi e criteri di riferimento per valutare i vantaggi arrecati dall'affidamento del servizio idrico ad una pluralità di soggetti

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche):

- specifica e ripartisce i segmenti di attività di competenza del gestore delle reti e degli impianti e dell'erogatore del servizio nell'ipotesi in cui l'autorità d'ambito abbia optato per la separazione delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 26/2003;
- determina i criteri di riferimento cui l'autorità d'ambito deve attenersi al fine di procedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 26/2003.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «legge regionale»: la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
- «autorità d'ambito»: il soggetto costituito dagli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale e, per l'ambito della città di Milano, dal solo comune, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale;
- «gestore integrato»: il soggetto cui è affidata, da parte dell'autorità d'ambito, la gestione unitaria del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di riferimento, ovvero all'interno di parti di esso, nell'ipotesi di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale;
- «gestore delle reti e degli impianti»: il soggetto cui è affidata, da parte dell'autorità d'ambito, esclusivamente la gestione delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale;

- «erogatore del servizio»: il soggetto cui è affidata, da parte dell'autorità d'ambito, esclusivamente l'erogazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale;
- «piano d'ambito»: il documento, approvato dall'autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera d), della legge regionale, redatto ad esito della ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, contenente il programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal relativo modello gestionale ed organizzativo.

Art. 3 (Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore delle reti e degli impianti ed erogatore del servizio)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale, l'autorità d'ambito stabilisce i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi.

2. In caso di separazione, al gestore delle reti e degli impianti compete la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento ed al potenziamento di tali dotazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale; all'erogatore del servizio spettano tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata di reti ed impianti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale.

3. In particolare, il gestore delle reti e degli impianti è tenuto a realizzare tutte le nuove opere e gli interventi di potenziamento, ristrutturazione e valorizzazione inseriti nel piano d'ambito; all'erogatore spettano, oltre alle attività di fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria che non sia di competenza del gestore delle reti e degli impianti.

4. La specificazione e la ripartizione dei segmenti di attività di competenza del gestore delle reti e degli impianti e dell'erogatore del servizio sono dettagliate nell'allegato «A» al presente regolamento.

Art. 4 (Criteri di riferimento ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti)

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale, l'autorità d'ambito, per il miglior soddisfacimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui al Titolo I della medesima legge regionale e qualora dimostri nel piano d'ambito che tale scelta comporta per l'ambito territoriale ottimale di riferimento vantaggi economici, funzionali ed ambientali, può procedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti.

2. La scelta di cui al comma 1 è operata dall'autorità d'ambito sulla scorta di una analisi e di una valutazione di carattere gestionale ed organizzativo, le cui motivazioni sono puntualmente esplicitate nel piano d'ambito e, in particolare, nel capitolo 7 dedicato al «Modello gestionale e organizzativo» del servizio idrico integrato da redigere ai sensi della d.g.r. 28 marzo 2003, n. 7/12577 (Definizione della metodologia per l'elaborazione del programma di intervento e per la redazione del piano finanziario in materia di servizio idrico integrato).

3. L'autorità d'ambito, al fine di valutare i potenziali vantaggi arrecati dall'affidamento del servizio idrico ad una pluralità di soggetti, applica i principi ed i criteri di riferimento specificati nell'allegato «B» al presente regolamento e tiene altresì in considerazione gli indicatori di valutazione in esso contenuti; in ogni caso, l'autorità d'ambito può adottare criteri ed indicatori aggiuntivi che integrino o che specificino ulteriormente quanto contenuto nel predetto allegato.

4. La scelta del modello organizzativo è operata dall'autorità d'ambito tenendo conto della presenza di gestioni esistenti che presentino caratteristiche economiche, funzionali e ambientali adeguate ai criteri previsti dal presente articolo.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. Per le autorità d'ambito che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano già provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato, il regolamento medesimo si applica in occasione del riaffidamento del servizio.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 28 febbraio 2005

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1176 del 16 febbraio 2005)

ALLEGATO A (art. 49, comma 3 - l.r. 26/2003)**1. INTRODUZIONE**

La l.r. 26/2003 ammette la possibilità di operare una separazione, all'interno di ogni Ambito Territoriale Ottimale, fra soggetto gestore di reti ed impianti ed erogatore del servizio.

La normativa individua nel soggetto gestore il responsabile della realizzazione degli investimenti infrastrutturali, destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, e di quelli di ristrutturazione e valorizzazione, necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

Tale soggetto sarà, in altri termini, responsabile di tutta l'attività programmatica connessa con il patrimonio del quale, di norma, sarà proprietario, come riferisce l'art. 2 della medesima legge, al comma 2.

All'erogatore, invece, spetta la responsabilità del servizio al cliente e, quindi, di tutte le attività connesse con la fornitura di esso, incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie non programmate di reti ed impianti.

Il comma 3 dell'art. 49 rimanda ad apposito regolamento regionale il dettaglio delle attività che specificano i ruoli del soggetto gestore e dell'erogatore.

2. ELENCO ATTIVITA'

Il ruolo del soggetto gestore di reti ed impianti si caratterizza per le attività di seguito indicate:

ATTIVITA' DEL GESTORE DI RETI ED IMPIANTI	
Macroattività	Esemplificazione attività di dettaglio
Pianificazione operativa interventi previsti da piano d'ambito	
Progettazione e realizzazione nuove reti ed impianti previsti da piano d'ambito e successivi aggiornamenti	
Progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di reti ed impianti esistenti e manutenzione straordinaria programmata previsti da piano d'ambito e successivi aggiornamenti	
Area appalti, contratti, espropri	
Altre attività tecniche	Studi e ricerche
	Servizio geologico
	Cartografia (GIS)
Altre attività di supporto	Attività amministrative, economico-finanziarie, controllo di gestione
	Approvvigionamenti, magazzino
	Rapporti istituzionali (contratto di servizio con EE.LL, ATO, ecc..)

A titolo esemplificativo e di maggiore precisazione, di seguito si fornisce una breve descrizione delle macroattività del gestore di reti e impianti.

Pianificazione operativa degli interventi previsti dal piano d'ambito: riguarda la programmazione, già prevista nel piano d'ambito, della realizzazione concreta del piano degli interventi, con aggiornamento progressivo, monitoraggio e controllo dei tempi di avanzamento dei singoli progetti ed integrazione con le necessarie attività collaterali, a partire dalla programmazione finanziaria.

Progettazione e realizzazione nuove reti ed impianti previsti da piano d'ambito e successivi aggiornamenti: comprende tutte le attività tecniche (studio preliminare, rilievi, progetto, direzione lavori, controlli in cantiere, prove tecniche e collaudi) necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal piano d'ambito e dalle sue future revisioni, fino alla consegna della nuova opera al soggetto erogatore del servizio per la messa in esercizio.

Progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di reti ed impianti esistenti e manutenzione straordinaria programmata previsti da piano d'ambito e successivi aggiornamenti: in analogia al punto precedente, comprende tutte le attività tecniche (studio preliminare, rilievi, progetto, direzione lavori, controlli in cantiere, prove tecniche e collaudi) necessarie alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione, valorizzazione e rinnovo di reti e impianti esistenti inseriti nel piano d'ambito e nei successivi aggiornamenti del medesimo, nonché le opere di manutenzione straordinaria programmata di reti ed impianti per garantire nel tempo l'efficienza delle infrastrutture.

Tutte le opere, risultato degli interventi di ristrutturazione, verranno consegnati al soggetto erogatore del servizio per la messa in esercizio.

Area appalti, contratti ed espropri: comprende tutte le attività legali, tecniche ed amministrative necessarie all'affidamento dei lavori alle imprese realizzatrici.

Altre attività tecniche e di supporto: comprendono le attività collaterali alla progettazione (studi, rilievi, ricerche in campo - ad esempio per la localizzazione di nuove fonti di approvvigionamento - studi di impatto ambientale ove necessari per la realizzazione di nuovi impianti, cartografia specializzata ed archivio delle infrastrutture esistenti), oltre ovviamente alle attività di tipo gestionale ed istituzionale.

All'erogatore del servizio competono invece le mansioni sotto riportate, con riferimento al complesso degli impianti che gli saranno affidati, quale soggetto responsabile del servizio all'utenza:

ATTIVITA' DELL'EROGATORE DEL SERVIZIO	
Macroattività	Esemplificazione attività di dettaglio
Gestione impianti di captazione	Captazione
	Gestione e vigilanza impianti di captazione
Gestione rete di adduzione	Adduzione
	Ricerca perdite di rete
Gestione impianti di potabilizzazione	Esercizio impianti
	Smaltimento fanghi
Gestione rete di distribuzione acqua	Distribuzione acqua
	Ricerca perdite di rete
	Allacciamenti acquedotto
Gestione rete fognaria	Collettamento
	Ricerca perdite di rete
	Allacciamenti fognari
Gestione impianti di depurazione	Depurazione
	Smaltimento fanghi
Manutenzione	Manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata di reti ed impianti
	Protezione catodica
	Manutenzione elettromeccanica
	Manutenzione civile ed immobili
Laboratorio analisi e controllo ambientale	Manutenzione automezzi
	Controllo qualità acqua di approvvigionamento
	Controllo qualità acque di scarico
	Controllo pressioni
Attività a diretta interfaccia con l'utenza	Telecontrollo impianti
	Gestione contatori (installazione, manutenzione, sostituzione, lettura e telelettura contatori)
	Rapporti con le utenze produttive
	Contratti nuove utenze
	Fatturazione/Bollettazione
	Call center
	Pronto intervento
Marketing	
Altre attività di supporto	Gestione servizi energetici
	Approvvigionamenti, magazzino
	Rapporti istituzionali (carta servizi, contratto di servizio con EE.LL, ATO, ecc..)
	Attività amministrative, economico-finanziarie, controllo di gestione
Acquisto e gestione autoparco	

A titolo esemplificativo e di maggiore precisazione, di seguito si fornisce una breve descrizione delle macroattività di competenza dell'erogatore del servizio.

Gestione impianti di captazione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio degli impianti di captazione (siano essi pozzi, sorgenti o derivazioni di acque superficiali), sorvegliandone il buon funzionamento e assicurando il necessario controllo.

Gestione rete di adduzione e di distribuzione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio delle tubazioni, facendosi carico della attività di controllo e ricerca delle perdite e, limitatamente alla distribuzione, assicurando l'allacciamento delle nuove utenze.

Gestione impianti di potabilizzazione: comprende le attività di gestione necessarie al regolare funzionamento degli impianti (presidio del personale ove richiesto, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi di trattamento e dei dosaggi di reattivi e disinfettanti, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, approvvigionamento dei chemicals etc.).

Gestione rete fognaria: consiste nel controllo del regolare funzionamento delle reti, delle eventuali apparecchiature installate (es. sollevamenti) e dei manufatti (es. sfioratori, vasche di prima pioggia e scaricatori di piena), nel controllo di eventuali perdite, delle condizioni statiche e strutturali dei manufatti con ispezioni programmate e nell'esecuzione degli allacciamenti delle nuove utenze.

Gestione impianti di depurazione: si compone delle attività di gestione necessarie al regolare funzionamento degli impianti (presidio del personale, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi depurativi, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, approvvigionamento dei chemicals, captazione e utilizzo del biogas ove presente, etc.).

Manutenzione: si intendono tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non di competenza del gestore di reti ed impianti necessarie al regolare funzionamento di reti e impianti esistenti, con l'esclusione in ogni caso della attività di ristrutturazione, valorizzazione e rinnovo previste dal piano d'ambito e pertanto riservate al gestore di reti e impianti. Le attività di manutenzione comprendono pertanto sia la organizzazione e dotazione delle squadre di pronto intervento per i piccoli interventi d'urgenza, sia le riparazioni e, ove necessario, le sostituzioni di apparecchiature guaste o di tratti di tubazione ammalorati, qualora non programmate e previste nel piano d'ambito o negli aggiornamenti successivi.

Laboratorio di analisi e controllo ambientale: comprende tutte le attività analitiche sia interne (cioè eseguite dal laboratorio proprio), sia eventualmente fatte eseguire in laboratori esterni, condotte al fine di garantire i necessari controlli di qualità sulle acque prelevate dalle varie fonti, su quelle in uscita dagli impianti di potabilizzazione, su quelle distribuite in rete e quelle trattate in uscita dagli impianti di depurazione, nonché eventualmente sui fanghi derivanti dai trattamenti.

Attività a diretta interfaccia con l'utenza: comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio, quali ad esempio esercizio degli uffici centrali e periferici aperti al pubblico, contratti nuove utenze, lettura contatori, bollettazione, fatturazione, incasso, call center, servizio di pronto intervento, marketing, gestione reclami etc.

Altre attività di supporto: comprendono le attività collaterali al servizio (officine, approvvigionamenti e magazzino, ottimizzazione dei consumi energetici, gestione dell'eventuale parco-automezzi), oltre ovviamente alle attività di tipo gestionale ed istituzionale.

ALLEGATO B (art. 49, comma 2 - l.r. 26/2003)**1. INTRODUZIONE**

Il comma 2 dell'articolo 49 prevede la possibilità, per l'autorità d'ambito, di affidare il servizio idrico integrato (S.I.I.) ad una pluralità di soggetti. La condizione è che tale scelta abbia lo scopo di un miglior perseguimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e che essa comporti per l'ATO vantaggi economici, funzionali e ambientali. Il documento nel quale deve essere dimostrata la presenza di tali vantaggi è già individuato, dall'articolo 49 stesso, nel piano d'ambito.

In particolare, facendo riferimento alla struttura del piano d'ambito delineata nelle linee guida, approvate con D.G.R. 28 marzo 03 n. 7/12577, il capitolo riguardante il "Modello gestionale e organizzativo" del S.I.I. (capitolo 7 del piano d'ambito secondo le linee guida approvate) appare essere la sede più appropriata per la stesura delle analisi e delle considerazioni richieste dalla l.r. 26/2003 a supporto di una eventuale scelta articolata su una pluralità di soggetti gestori.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE

In pratica si tratterà di analizzare più soluzioni alternative, guidando il confronto sui binari di una corretta valutazione economico gestionale, condotta con criteri omogenei nelle diverse realtà territoriali.

Le valutazioni sono necessarie per tutti i casi in cui si intenda adottare una delle seguenti soluzioni:

- più gestori integrati;
- più gestori e più erogatori;
- più gestori ed un erogatore;
- un gestore e più erogatori.

Non viene invece richiesta dimostrazione per i seguenti casi:

- un gestore integrato;
- un gestore ed un erogatore.

Qualora si opti per una soluzione che comporti la dimostrazione, il capitolo riguardante il modello gestionale e organizzativo del piano d'ambito dovrà essere articolato nell'analisi di più ipotesi alternative.

Nel caso in cui si intenda adottare la soluzione a più gestori integrati, il confronto dovrà essere effettuato con l'alternativa di un solo gestore integrato.

In tutti gli altri casi (più gestori e più erogatori, più gestori ed un erogatore, un gestore e più erogatori) il confronto dovrà essere effettuato con l'alternativa di un solo gestore ed un solo erogatore.

Nel confronto le diverse alternative considerate dovranno mantenere alcuni fondamentali dati di base comuni, quali:

- il rispetto dei medesimi livelli di servizio obiettivo del piano (cfr. punto 5.2 delle linee guida);
- le medesime strategie di intervento (cfr. punto 6.1 delle linee guida);
- i medesimi criteri di priorità ed il medesimo piano degli interventi e quindi degli investimenti (cfr. punto 6.3 delle linee guida).

Come richiesto dalla legge regionale, l'affidamento del S.I.I. ad una pluralità di soggetti è condizionato alla dimostrazione di come tale scelta comporti per l'ATO vantaggi economici, funzionali ed ambientali.

Di seguito viene proposta una serie di criteri ed indicatori, sulla base dei quali gli ATO potranno procedere alla valutazione comparativa delle diverse opzioni.

Gli indicatori suggeriti, sia in ambito economico che funzionale ed ambientale, fanno riferimento all'insieme delle attività facenti capo all'erogazione del servizio, come specificate nel regolamento di cui all'articolo 49, comma 3, della l.r. 26/2003. Essi potranno pertanto essere applicati nel caso in cui si intendano dimostrare i vantaggi delle seguenti soluzioni:

- più gestori integrati;
- più gestori e più erogatori;
- un gestore e più erogatori.

Rimane valido il principio della necessità di dimostrare i vantaggi economici, funzionali ed ambientali, stabilito dalla legge di riforma, anche qualora si intenda adottare la soluzione di più gestori ed un solo erogatore.

a) Vantaggi economici

Date le alternative considerate, sarà opportuno confrontare tutte le componenti utili alla determinazione del piano tariffario per ciascuna soluzione valutata.

Il piano investimenti, nelle ipotesi a confronto, potrebbe subire modifiche in termini di distribuzione temporale degli interventi che rimangono invece i medesimi.

Il confronto riguarderà l'intero arco temporale considerato nel piano d'ambito.

Tutti gli elementi differenziali che verranno evidenziati nella comparazione delle diverse opzioni dovranno essere opportunamente ed esaurientemente argomentati.

In particolare occorrerà procedere ad un confronto fra i costi operativi stimabili per le diverse soluzioni ipotizzate, evidenziandone, se possibile, le principali componenti (quali costi del personale, consumi, ecc.). Si assume inoltre che le stime siano ragionevolmente rapportabili ai costi riscontrati nelle gestioni attualmente esistenti o, in caso contrario, che le differenze siano adeguatamente motivate.

Sulla base di tale impostazione generale, si suggerisce inoltre di calcolare alcuni indicatori economici, di seguito riportati, evidenziando il caso più performante sull'arco di tempo più lungo. Nell'analisi delle opzioni che prevedono più gestori e/o erogatori occorrerà dare evidenza del confronto tra la sommatoria dei dati riferiti ai singoli soggetti previsti (due o più) e i dati riferiti al caso base.

$$\text{ROS} = \frac{\text{Risultato operativo}}{\text{Ricavi operativi totali}}$$

Esprime la redditività delle vendite, come diretta espressione dei legami tra livello delle tariffe, dei volumi e dei costi operativi, dato il fatturato realizzato.

In particolare per risultato operativo si intende la differenza tra i ricavi totali di natura operativa ed i costi operativi. I primi comprenderanno ricavi derivanti da tariffa e canoni di fognatura e depurazione, unitamente a tutti gli altri ricavi di natura operativa, quali ad esempio vendita di acqua a terzi, ecc.. I costi, invece, risulteranno come somma delle voci di costo operativo, quali ad esempio, costi di materie prime, manutenzioni, personale, servizi, godimento beni terzi, ammortamenti ecc..., per le rispettive componenti di acquedotto, fognatura e depurazione.

$$\text{COSTO MEDIO ACQUEDOTTO} = \frac{\text{Costi operativi per acquedotto}}{\text{Volume fatturato}}$$

$$\text{COSTO MEDIO FOGNATURA} = \frac{\text{Costi operativi per fognatura}}{\text{Volume fatturato}}$$

$$\text{COSTO MEDIO DEPURAZIONE} = \frac{\text{Costi operativi per depurazione}}{\text{Volume fatturato}}$$

Il costo medio per tipo di servizio fornisce una misura dell'efficienza ed economicità della gestione stessa. Confrontando i medesimi indici rispetto a servizi differenti è possibile valutare l'impatto di questi sui costi totali. I costi operativi, ripartiti per ciascuno dei tre servizi, comprenderanno la corrispondente porzione delle medesime voci di costo costituenti i costi operativi totali.

$$\text{TASSO DI INVESTIMENTO \%} = \frac{\text{Nuovi investimenti fissi}}{\text{Ricavi operativi totali}}$$

Esprime l'intensità delle politiche di investimento rispetto al volume d'affari generato. I nuovi investimenti fissi comprenderanno tutte le opere previste da piano d'ambito al periodo di riferimento, sia in termini di nuovi impianti e reti che di ristrutturazioni. I ricavi saranno composti dalla tariffa, da eventuali canoni di fognatura e depurazione, unitamente a tutti gli altri ricavi di natura operativa, quali ad esempio vendita di acqua a terzi, ecc.

$$\text{INDICE DI PATRIMONIALIZZAZIONE} = \frac{\text{Patrimonio netto}}{\text{Capitale proprio}}$$

Indica il grado di solidità patrimoniale dell'azienda. Esso consente di valutare l'intensità con la quale l'impresa ricorre ai mezzi propri per il finanziamento della gestione e quindi incide direttamente sulla struttura finanziaria e sulla redditività aziendale.

b) Vantaggi funzionali

L'analisi degli aspetti funzionali dovrà in primo luogo partire dalle particolarità del territorio, della distribuzione insediativa e produttiva del territorio stesso e dalla tipologia di infrastrutture idriche presenti.

A titolo esemplificativo, se all'interno del territorio di un ATO sono presenti realtà insediative diverse (ad esempio da un lato zone di pianura fortemente industrializzate con grandi concentrazioni demografiche e dall'altro lato zone montane con vocazione territoriale differente e con insediamenti di piccole dimensioni, sparsi sul territorio) questo corrisponderà, in linea generale, anche ad una dotazione di infrastrutture idriche del tutto differente fra tali due zone.

Ad un differente tipo di infrastrutturazione possono corrispondere anche strutture gestionali diverse, più concentrate o più distribuite sul territorio, con differenti gradi di specializzazione e tipi di professionalità, con organizzazioni più o meno complesse e strutturate.

Il modello gestionale ed organizzativo proposto dal piano d'ambito deve quindi partire da questo tipo di analisi, al quale può non essere estranea, evidentemente, anche l'osservazione critica rivolta allo stato di fatto, vale a dire alla struttura gestionale esistente ed attualmente presente e operante sul territorio.

Le caratteristiche funzionali da considerare, e da valutare comparativamente nelle varie ipotesi prima indicate, potrebbero essere le seguenti:

- Struttura operativa (numero di sedi amministrative, di uffici e sportelli aperti al pubblico, uffici tecnici, officine e maestranze).
- Professionalità impiegate (personale dirigente ed amministrativo, tecnici laureati, tecnici diplomati, capi operai e operai di varie qualifiche).
- Attrezzature e mezzi impiegati.

A ciascuna delle strutture organizzative ipotizzate, oltre a un certo valore stimato nei costi operativi, corrisponderà una possibile valutazione sull'efficienza funzionale e sull'efficacia del servizio reso all'utenza.

A questo riguardo potranno essere presi in considerazione (sempre a livello comparativo fra le diverse ipotesi in studio) parametri indicatori tipici di soddisfazione del cliente, quali ad esempio:

	Unità di misura
Tempo di preventivazione	numero giorni
Tempo di esecuzione dell'allacciamento	numero giorni
Tempo per l'attivazione della fornitura	numero giorni
Tempo per la cessazione della fornitura	numero giorni

Tabella 1: Organizzazione del servizio – Avvio del rapporto contrattuale.

	Unità di misura
Apertura degli sportelli dedicati o partecipati	numero di ore
Attesa agli sportelli	minuti di attesa agli sportelli (media)
Risposte alle richieste scritte degli utenti	numero giorni

Tabella 2: Organizzazione del servizio – Accessibilità al servizio.

	Unità di misura
Fatturazione	numero fatturazioni
Verifica del contatore	numero giorni
Verifica del livello di pressione	numero giorni

Tabella 3: Organizzazione del servizio – Gestione del rapporto contrattuale con l'utente.

	Unità di misura
Tempi di preavviso per interventi programmati	numero giorni
Durata sospensioni programmate	numero di ore
Pronto intervento	numero di ore presenza del servizio
Pronto intervento	numero max di ore per l'intervento
Ricerca programmata delle perdite	% lunghezza rete/anno

Tabella 4: Organizzazione del servizio – Continuità del servizio.

Qualora si ritenga che le diverse ipotesi organizzative esaminate possano differire in modo significativo anche solo per alcuni degli indicatori sopra elencati, potranno essere effettuati raffronti anche di tipo quantitativo a supporto delle valutazioni conclusive sul tipo di struttura organizzativa prescelta.

c) Vantaggi ambientali

Le necessità di salvaguardia ambientale, connesse all'esercizio del servizio idrico integrato, rispondono al necessario rispetto di norme di legge e come tali sono in linea di massima indipendenti dalla struttura organizzativa adottata.

Se tuttavia si riconosce ad un certo tipo di scelta organizzativa un maggiore grado di efficienza ed efficacia funzionale rispetto alle altre, tale vantaggio può sicuramente riflettersi anche su vantaggi di tipo ambientale.

Ad esempio, una maggiore affidabilità della struttura nella gestione di un impianto di depurazione diminuisce obiettivamente la possibilità di guasti o di malfunzionamenti dell'impianto stesso, e quindi diminuisce il possibile sversamento nell'ambiente di reflui non adeguatamente trattati.

Analoga considerazione può valere nell'impatto ambientale che l'impianto di depurazione può avere nei confronti degli insediamenti circostanti in termini di odori molesti, rumori, traffico indotto etc.

Altro aspetto, non irrilevante sotto il profilo ambientale, è la rapidità di intervento che la struttura gestionale può esercitare a fronte di guasti, incidenti, sversamenti abusivi od altri eventi impreveduti.

Infine, al di là del rispetto delle cadenze minime nelle analisi di controllo previste dalla legge, una struttura efficiente può anche consentire, quando sia il caso, analisi e controlli più frequenti, quando non addirittura in continuo su alcuni parametri, sia riguardanti la qualità delle acque erogate sia riguardanti la qualità delle acque scaricate.

Anche in questo caso, qualora si ritenga che le diverse ipotesi organizzative esaminate possano differire in modo significativo anche solo per alcuni degli aspetti sopra elencati, potranno essere effettuati raffronti anche di tipo quantitativo su indicatori quali ad esempio quelli sotto riportati.

	Unità di misura
Numero di controlli mensili alla fonte sulle caratteristiche di potabilità delle acque erogate, per ciascuna fonte idrica	numero controlli
Numero di controlli mensili in rete sulle caratteristiche di potabilità delle acque erogate	numero controlli
Numero di controlli mensili sulle acque in uscita dai depuratori	numero controlli
Tempo di intervento in caso di allarme	numero max di ore per l'intervento

Tabella 5: Organizzazione del servizio – Tutela ambientale

(BUR2004027)

Regolamento regionale 28 febbraio 2005 - n. 5
Regolamentazione ed omogeneizzazione dei costi per il conferimento dei rifiuti in discarica

(5.3.5)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

INDICE

- Art. 1 - Finalità e oggetto
- Art. 2 - Definizione dei costi
- Art. 3 - Classificazione delle discariche
- Art. 4 - Voci di costo
- Art. 5 - Piani finanziari
- Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento costituisce strumento atto ad identificare e comparare la totalità dei parametri costituenti tutti i costi che un impianto che effettua le operazioni di smaltimento rifiuti (D1 - discarica) sostiene dalla sua progettazione alla sua dismissione finale.

2. Il regolamento definisce, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) i criteri di determinazione dei costi per il conferimento dei rifiuti in discarica anche nel rispetto del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

3. Obiettivo del regolamento è la definizione della congruità dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti, la creazione di uno strumento atto alla valutazione dei piani finanziari relativi ai nuovi progetti di discarica, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera m), del d.lgs. 36/2003, nonché l'omogeneizzazione di tutte le voci di costo al fine della standardizzazione delle stesse.

Art. 2
(Definizione dei costi)

1. Con il termine costi si intendono tutte le diverse voci di spesa che concorrono alla realizzazione ed alla gestione di una discarica, dagli studi preliminari necessari alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, al ripristino ambientale ed alla post-gestione con conseguente riutilizzo dell'area. La sommatoria dei costi, evidenziata nel presente regolamento, non costituisce tariffa ma rappresenta un termine di confronto per la determinazione dei costi di gestione e post-gestione minimi che devono essere coperti dalle relative garanzie finanziarie.

Art. 3
(Classificazione delle discariche)

1. Sino al recepimento di quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE (Criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE), circa la possibile individuazione di sottoclassi di discarica, da attuarsi attraverso l'emanazione del regolamento regionale, previsto dall'articolo 23, comma 2, della l.r. 26/2003, di definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, come previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 36/2003, le discariche sono attualmente classificate nelle seguenti categorie:

- discarica per rifiuti inerti;

- discarica per rifiuti non pericolosi;
- discarica per rifiuti pericolosi.

2. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) in materia di deroga ai limiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Art. 4
(Voci di costo)

1. Le spese preliminari comprendono le seguenti voci di costo:

- a) studio preliminare;
- b) indagine idrogeologica con trivellazione e realizzazione di prova *in situ* (portanza, livello di falda e caratterizzazione terreni);
- c) progettazione, piani di sicurezza ed emergenza e S.I.A.;
- d) oneri istruttori;
- e) garanzia finanziaria su gestione e post-gestione.

2. I costi di acquisizione comprendono la seguente voce di costo:

- a) acquisto in conto proprio o in comodato d'uso dei terreni utilizzati per la realizzazione dell'impianto.

3. La costruzione comprende le seguenti voci di costo:

- a) scavo e preparazione del fondo;
- b) prove di portanza e di permeabilità del fondo;
- c) prove elettromagnetiche del fondo;
- d) acquisto argilla (con analisi di caratterizzazione);
- e) acquisto ghiaietto/sabbia drenante;
- f) acquisto tubazioni microfessurate per rete infratelo e rete captazione sovratelo del percolato;
- g) acquisto teli in HDPE (con analisi per la conformità alla normativa);
- h) acquisto geotessile non tessuto;
- i) acquisto manto bentonitico;
- j) posa in opera per strati successivi dell'argilla (con prove di permeabilità e test di proctor *in situ*);
- k) posa manto bentonitico su fondo e doppio su parete;
- l) posa teli in HDPE e del geotessile non tessuto;
- m) prove di tenuta delle saldature (sparking test o prova in pressione);
- n) posa tubazioni di drenaggio in HDPE;
- o) posa del ghiaietto/sabbia drenante;
- p) prove geotriche;
- q) acquisto e posa pozzi piezometrici e/o spurgo;
- r) acquisto e posa pozzi con pompe sommerse per aspirazione del percolato dalla rete infratelo e dalla rete sovratelo;
- s) acquisto e posa dei serbatoi di stoccaggio del percolato con bacino di contenimento;
- t) acquisto impianti di smaltimento acque e/o percolato;
- u) impianto (sottostazioni) per aspirazione percolato verso i serbatoi di raccolta;
- v) recinzione dell'impianto con cancello e predisposizione viabilità;
- w) cartelli segnaletici;
- x) acquisto ed installazione degli uffici, della pesa e degli spogliatoi con relativa strumentazione;

- y) impianto elettrico;
- z) impianto di illuminazione;
- aa) opere per approvvigionamento idrico;
- bb) impianto lavaggio gomme automezzi;
- cc) acquisto e posa centralina meteorologica;
- dd) impianto (pozzi e tubazioni) per aspirazione biogas verso torcia e/o motori di cogenerazione.

4. La gestione comprende le seguenti voci di costo:

- a) custode;
- b) legale rappresentante e/o direttore tecnico;
- c) operatori addetti alla movimentazione rifiuti;
- d) operatori tecnici di laboratorio;
- e) operai addetti alla manutenzione;
- f) impiegati;
- g) formazione personale;
- h) attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 concernente attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- i) smaltimento percolato:
 - 1) presso impianto interno di depurazione;
 - 2) presso impianto esterno (trasporto e depurazione);
- j) smaltimento acque di drenaggio superficiale:
 - 1) depurazione impianto interno;
 - 2) depurazione impianto esterno;
 - 3) scarico in acque superficiali;
- k) separazione e smaltimento acque di prima pioggia;
- l) opere di derattizzazione;
- m) manutenzione ordinaria delle strutture operative generali mobili ed immobili;
- n) manutenzione straordinaria delle strutture operative generali mobili ed immobili;
- o) opere di mitigazione ambientale derivanti da V.I.A. e oneri accessori;
- p) operazioni di manutenzione del verde;
- q) operazioni di manutenzione ordinaria (decespugliamento e pulizia dell'accesso, viabilità interna);
- r) manutenzione ordinaria programmata dei pozzi e delle pompe sommerse;
- s) manutenzione ordinaria programmata del produttore (o in conto proprio) della centrale d'aspirazione del biogas;
- t) manutenzione ordinaria programmata dal produttore (o in conto proprio) degli impianti di combustione/recupero del biogas con ispezione visiva dell'impianto;
- u) noleggio o acquisto mezzi d'opera;
- v) carburante per mezzi d'opera;
- w) ecotassa;
- x) fideiussioni;
- y) capping provvisorio;
- z) analisi percolato e infratelo (trimestrale);
- aa) analisi acqua di falda (trimestrale);
- bb) analisi biogas (mensile);
- cc) analisi emissioni torcia del biogas (mensile);

- dd) analisi emissioni motori (mensile);
- ee) analisi acque di drenaggio superficiale (trimestrale);
- ff) analisi rifiuti (un campione per ogni nuovo produttore e campioni casuali per produttori ricorrenti);
- gg) rilevazioni morfologia:
 - 1) struttura discarica: annuale;
 - 2) assestamento corpo rifiuti: semestrale.

5. La sigillatura ed il recupero ambientale comprendono le seguenti voci di costo:

- a) copertura superficiale finale:
 - 1) acquisto e posa strato di regolarizzazione;
 - 2) acquisto e posa ghiaietto/sabbia drenante;
 - 3) acquisto e posa argilla;
 - 4) acquisto e posa terreno coltivo;
 - 5) acquisto e posa canalina raccolta acque di drenaggio superficiale;
 - 6) acquisto e piantumazione essenze.

6. La post-chiusura (trenta anni) comprende le seguenti voci di costo:

- a) ripristino ambientale;
- b) operazioni di manutenzione del verde;
- c) operazioni di manutenzione generiche (decespugliamento e pulizia dell'accesso, viabilità interna);
- d) eventuale riprofilatura a seguito di cedimenti differenziati;
- e) manutenzione ordinaria programmata dei pozzi e delle pompe sommerse;
- f) manutenzione ordinaria programmata dal produttore (o in conto proprio) della centrale d'aspirazione del biogas;
- g) manutenzione ordinaria programmata dal produttore (o in conto proprio) degli impianti di combustione/recupero del biogas con ispezione visiva dell'impianto;
- h) smaltimento percolato:
 - 1) presso impianto interno di depurazione;
 - 2) presso impianto esterno (trasporto e depurazione);
- i) smaltimento acque di drenaggio superficiale:
 - 1) depurazione impianto interno;
 - 2) depurazione impianto esterno;
 - 3) allacciamento dello scarico in corso d'acqua superficiale o fognatura;
- j) analisi percolato e infratelo (semestrale);
- k) analisi acqua di falda (semestrale);
- l) analisi biogas (semestrale);
- m) analisi emissioni torcia del biogas (semestrale);
- n) analisi emissioni motori (semestrale);
- o) analisi acque di drenaggio superficiale (semestrale);
- p) rilevazioni morfologia:
 - 1) assestamento corpo rifiuti: semestrale per i primi tre anni;
 - 2) annuale dopo i tre anni.

**Art. 5
(Piani finanziari)**

1. I piani finanziari previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera m), del d.lgs. 36/2003 sono redatti tenendo conto delle voci di costo dell'articolo 4 relative alla specifica tipologia di discarica, fatte salve eventuali voci aggiuntive determinabili dalla contingenza dei fatti. In tali piani sono esplicitate tali voci,

intese come preventive (due componenti fornite in pacchetti possono anche non essere separate).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 28 febbraio 2005

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1177 del 16 febbraio 2005)

